

# Linee guida in materia di attestazione antimafia

Cristina Bauco

Luca D'Amore

Lorenzo Magrassi

Matteo Pozzoli

Presentazione di Valeria Giancola, Raffaele Marcello e Giuseppe Tedesco



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione**  
**Nazionale dei**  
**Commercialisti**



# **Linee guida in materia di attestazione antimafia**

Cristina Baucò

Luca D'Amore

Lorenzo Magrassi

Matteo Pozzoli

ISBN 978-88-99517-17-5

© Copyright Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.

# Indice

---

<b>Presentazione</b>	5
<b>Premessa</b>	7
<b>PARTE I</b>	
<b>L’attestazione del programma per le imprese sequestrate</b>	11
1. Piano attestato di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F.	11
2. Programma attestato ex art. 41 CAM	17
3. Costo dell’attestazione “antimafia”	21
4. Stakeholder nella legislazione antimafia	22
5. Attestazione “antimafia” e trasparenza: piani <i>disclosed/undisclosed</i>	23
6. Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate ex art. 41-bis CAM	24
7. Strumenti di sostegno al reddito di cui al D.Lgs. n. 72/2018	26
8. Esame ed eventuale approvazione del programma da parte del tribunale	27
<b>PARTE II</b>	
<b>Prosecuzione o ripresa dell’attività e redazione del programma</b>	31
1. Approccio gestionale	31
1.1. Contenuto e finalità dell’attività gestionale	31
1.2. Comprensione dell’azienda	33
1.3. Check up aziendale	38
2. Percorso decisionale per il giudizio sulla “prosecuzione” dell’attività	40
3. Determinazione del programma	48
3.1. Principi di redazione	48
3.2. Lineamenti generali	51
3.3. Articolazione del programma	52
3.4. Contenuti analitici del programma	54
4. Principi di attestazione	57
4.1. Elementi generali	57
4.2. Veridicità	58

4.3. Fattibilità	60
4.4. Giudizio di attestazione del professionista	61

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	65
---	----

# Presentazione

---

Nel corso degli ultimi anni la produzione legislativa in materia di legislazione antimafia è stata particolarmente copiosa: con il dichiarato intento di “migliorare” il *corpus* del decreto legislativo n. 159/2011 (e la legislazione penale ad esso collegata), abbiamo assistito a ben 26 interventi emendativi del codice antimafia - da ultimo come noto ad opera della Consulta - che certamente hanno consentito di ottimizzare la legislazione di riferimento ma, purtroppo, hanno anche introdotto norme discutibili (si pensi al limite dei tre incarichi aziendali), precetti decontestualizzati (ricordiamo la disciplina in materia di tutela dei terzi) e regole asistematiche (paradigmatico al riguardo il testo dell'art. 373 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Questa iperproduzione legislativa, a tratti connotata da regole di difforme interpretazione, certamente non ha agevolato l'operato del Commercialista chiamato ad applicare quelle norme nel “proteiforme” ruolo che la normativa gli impone di svolgere: amministratore giudiziario, pubblico ufficiale, investigatore, manager, attestatore, liquidatore, ausiliario del giudice e poi (eventualmente) dell'Agenzia dei beni confiscati, perito dell'Autorità Giudiziaria, contabile, etc.

Si tratta, come evidente, di una pluralità di funzioni connotate tutte da un comune denominatore: il **commercialista quale garante della legalità** che, in una chiara scelta di campo, svolge la professione per favorire la rimozione dei condizionamenti del mercato (in particolare di quelli illegali) e promuovere un ambiente idoneo per tutti gli attori istituzionali ed economici.

Questo scenario, ha imposto l'intervento deciso del Consiglio Nazionale ed in particolare dell'area di delega in materia di amministrazione giudiziaria, affiancata dal costante supporto della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, onde assicurare il necessario ausilio al professionista, quotidianamente chiamato a garantire l'attuazione del binomio “ruolo proteiforme – garante della legalità”.

Ricordiamo, al riguardo, taluni interventi a supporto della professione:

- a) le proposte emendative presentate in materia di legislazione antimafia (talune recepite nel testo della legge n. 161/17 e nel successivo decreto sicurezza);
- b) i rapporti di collaborazione istituzionale avviati (menzioniamo tra tutti il protocollo di intesa siglato con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) o rafforzati (il protocollo con l'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati);
- c) l'Osservatorio Nazionale in materia di misure ablative e non ablative (unico nel suo genere e composto da illustri esperti della materia appartenenti al mondo della magistratura, dell'accademia e delle professioni);

- d) i gruppi di lavoro su specifiche tematiche di interesse della professione in materia;
- e) la formazione dei colleghi (in particolare il corso nazionale volto a formare nuovi amministratori giudiziari);
- f) i documenti tecnici a supporto della professione (linee guida e documenti di ricerca).

Nell'ambito dei citati interventi, gli attori del procedimento (magistratura, professionisti ed istituzioni) hanno molto apprezzato la predisposizione delle linee guida in materia di "attestazione antimafia" pubblicate in prima revisione in data 18 ottobre 2018.

La stesura di dette linee guida, come noto, è stata originata dal recepimento in seno al codice antimafia di istituti propri del sistema della crisi di impresa (in particolare dell'attestazione ex art 67, co. 3, lett. d, L.F.). In effetti la legge n. 161/17, come già accaduto per la disciplina in materia di tutela dei terzi, ha voluto - piuttosto frettolosamente - fare indossare al procedimento di prevenzione, un abito già confezionato per le procedure concorsuali anziché provare a cucirne uno specifico che si conformasse alla peculiare ed esclusiva gestione di un'impresa sequestrata o confiscata.

L'attestazione antimafia ha così generato molteplici criticità applicative, che hanno imposto all'interprete un significativo sforzo ermeneutico finalizzato ad adattare un istituto, nato in un contesto normativo assolutamente diverso, nell'ambito di una disciplina con presupposti giuridici e sviluppi procedurali diametralmente opposti.

Da qui l'idea del Consiglio Nazionale di elaborare le linee guida in materia di attestazione antimafia volte ad illustrare in termini dogmatici e pratici, le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione", fornendo così agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice in grado di assurgere a guida operativa per l'attestazione antimafia.

In occasione degli Stati Generali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2019, abbiamo voluto nuovamente pubblicare tale emblematico documento, nella consapevolezza che la sfida del Commercialista quale professionista garante della legalità è solo all'inizio.

### **Valeria Giancola**

*Consigliere Nazionale con delega alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR*

### **Raffaele Marcello**

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale, ai Principi contabili e di valutazione e al Sistema di amministrazione e controllo*

### **Giuseppe Tedesco**

*Consigliere Nazionale con delega alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR*

# Premessa

---

Il 4 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 258) la Legge 17 ottobre 2017 n. 161 recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*, disciplina entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Si tratta di una riforma che, con interventi mirati anche al Decreto Legislativo n. 159/2011 (c.d. codice antimafia e delle misure di prevenzione di seguito anche “CAM”), contiene snodi significativi per l’applicazione delle misure di prevenzione, per la gestione dei beni e per la loro destinazione a seguito della confisca definitiva da parte dello Stato.

La Legge n. 161/2017 è intervenuta, tra l’altro, sul contenuto della relazione ex art. 41 CAM dedicata alla gestione delle aziende in sequestro.

Come noto, detta relazione deve essere predisposta dall’amministratore giudiziario e dallo stesso presentata all’autorità giudiziaria nonché trasmessa all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) entro tre mesi dalla nomina, prorogabili per giustificati motivi a sei mesi. La relazione, a norma del novellato art. 41 CAM, deve contenere:

- a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all’art. 36, co. 1;
- b) l’esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell’impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell’azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito anche “L.F.”) e successive modificazioni, che attesti la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'art. 41-bis CAM;

- d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

Una novità significativa, rintracciabile nel testo dell'art. 41 CAM *post* riforma, si rinviene allorché l'amministrazione giudiziaria proponga all'autorità giudiziaria la prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa. In tali casi, il legislatore della riforma ha introdotto l'obbligo in capo all'amministrazione giudiziaria di avvalersi di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) L.F., chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa.

Il legislatore della riforma (come già successo per il *sub* procedimento di verifica dei crediti), ha voluto - piuttosto frettolosamente - fare indossare al procedimento di prevenzione un abito già confezionato per le procedure concorsuali, anziché provare a cucirne uno specifico che si adattasse alla particolare ed esclusiva conformazione che assume la gestione di un'impresa sequestrata o confiscata sicché, ancora una volta, prima della prova sul campo, si delineano già nette le criticità che comporterà l'applicazione di una siffatta normativa.

In effetti la previsione in argomento genera molteplici criticità applicative, che impongono all'interprete un significativo sforzo ermeneutico finalizzato ad adattare un istituto, nato in un contesto normativo assolutamente diverso, nell'ambito di una disciplina con presupposti giuridici e sviluppi procedurali diametralmente opposti.

Da qui l'idea del Consiglio Nazionale di elaborare il presente documento che illustra in termini dogmatici e pratici, le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione" fornendo agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice che potrà assurgere a guida operativa per la attestazione antimafia.

Il presente contributo si struttura, quindi, in due "Parti" tra loro connesse. La prima Sezione esamina prevalentemente la disciplina da una prospettiva giuridica, con l'intendimento di inquadrare la normativa e fornire considerazioni inerenti all'interpretazione delle principali criticità rilevate. La seconda Sezione illustra gli "strumenti di lavoro" a cui il profes-

sionista incaricato può fare riferimento per l'espletamento degli incarichi, principalmente, di amministratore giudiziario e di attestatore indipendente. A questo fine, peraltro, vale la pena di osservare che il contenuto del lavoro risulta, laddove ciò è apparso possibile, in linea, con quanto già prodotto dal Consiglio Nazionale in materia. Per quanto detto, per le tematiche di interesse generale non coperte dal contributo si rinvia per quanto rileva la predisposizione dei piani, *in primis*, ai “*Principi per la redazione dei piani di risanamento*”, e, per quanto attiene all’attestazione ai “*Principi di attestazione dei piani di risanamento*” (CNDCEC, 2014).



## PARTE I

# L'attestazione del programma per le imprese sequestrate

---

### 1. Piano attestato di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F.

---

Fra i vari rimedi attualmente previsti dalla Legge Fallimentare per regolare la crisi d'impresa, oltre ai più noti strumenti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il debitore ha a disposizione lo strumento del piano attestato di risanamento previsto nell'art. 67, co. 3, lett. d) L.F.

L'istituto in esame, come noto, è stato introdotto all'interno della Legge Fallimentare con la riforma del 2005<sup>1</sup>, allo scopo di promuovere gli interventi di tempestiva gestione della crisi d'impresa attraverso soluzioni negoziali mirate a evitare il fallimento, regolandone peraltro gli effetti in caso di insuccesso. Le ulteriori modifiche sono state recate dall'art. 4, co. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e dall'art. 33, co. 1, lett. a), n. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 134. Con il primo intervento correttivo sono stati indicati alcuni requisiti che l'attestatore deve possedere; con il secondo intervento gli stessi requisiti sono stati specificati in maniera più dettagliata, oltre a prevedere la possibilità per il debitore di chiedere l'iscrizione del piano attestato nel registro delle imprese.

A seguito delle prefate modifiche normative, la disposizione in argomento stabilisce che: *“Non sono soggetti ad azione revocatoria [...] gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia **idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria**; un professionista **indipendente designato dal debitore**, iscritto nel registro dei revisori legali **deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano**; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o au-*

---

1 Cfr. D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80.

*tonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore”.*

La *ratio* dell’istituto è quella di salvaguardare gli atti esecutivi posti in essere all’interno di un attendibile piano di risanamento aziendale, nel caso in cui il programma non raggiunga il successo sperato e si apra, pertanto, il successivo fallimento dell’imprenditore. La protezione che viene data per questi atti, consiste nell’esonere i terzi - che hanno confidato nella bontà del piano e nella sua buona riuscita - dalle conseguenze che si potrebbero avere nel caso in cui fosse attivata l’azione revocatoria fallimentare.

Diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il legislatore non ha dedicato uno spazio autonomo alla disciplina del piano di risanamento, ma ha operato un riferimento al piano nel contesto della disciplina delle azioni revocatorie fallimentari allorché il piano medesimo non abbia avuto successo e sia intervenuto il fallimento.

Ulteriori riferimenti all’istituto del piano attestato possono rinvenirsi in alcune disposizioni penali contenute nella stessa Legge Fallimentare e segnatamente l’art. 217-*bis*, che prevede l’esenzione dalle fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice dei pagamenti e delle operazioni compiuti in esecuzione del piano, e l’art. 236-*bis*, il quale sanziona penalmente il professionista attestatore che espone dati falsi od omette di fornire informazioni rilevanti.

Il piano attestato di risanamento<sup>2</sup> è uno strumento consensuale per risanare l’impresa e riportarla in equilibrio economico e finanziario<sup>3</sup>, senza che vi sia alcun controllo da parte del tribunale. Il piano attestato, in effetti, quale strumento privatistico totalmente nelle mani dell’imprenditore, non può essere considerato alla stregua di una procedura concorsuale e rientra nel novero degli atti di programmazione dell’impresa finalizzati al suo risanamento che possono dare luogo a convenzioni stragiudiziali<sup>4</sup> sottratte alla

---

2 La qualifica di un piano come “piano di risanamento” presuppone l’esistenza di uno stato attuale di crisi e la volontà del management di ripristinare le fisiologiche condizioni di attività aziendale. In particolare, lo stato di crisi è caratterizzato dal peggioramento dei risultati economici e da una probabilità di insolvenza futura. CNDCEC, Principi per la redazione dei piani di risanamento, settembre 2017, p. 8.

3 Cfr. G. Corsi, I piani attestati, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso ed E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 642, per il quale lo scopo del piano è quello di “assicurare la continuazione dell’impresa, risanandola e consentendole di rimanere sul mercato”.

4 Il piano può assumere anche la forma di un atto unilaterale del debitore, che viene concepito internamente all’impresa e costituisce una programmazione totalmente privata della risoluzione della crisi, svincolata da ogni controllo giudiziale e rimessa all’esclusiva valutazione dell’imprenditore. Cfr. al riguardo E. Capobianco, Gli accordi stragiudiziali per la crisi d’impresa. Profili funzionali e strutturali e conseguenze dell’inadempimento del debitore, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, p. 299, ammette un piano privo di struttura contrattuale che assuma la forma di una “manifestazione d’intenti riconducibile neppure al paradigma negoziale foss’anche unilaterale”. Per l’unilate-

valutazione o al controllo da parte di organi giurisdizionali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895) e peraltro non soggetto a pubblicità obbligatoria nel registro delle imprese.

L'appetibilità di questo istituto deriva dalla tutela esonerativa dall'azione revocatoria prevista in caso di successivo fallimento, ma anche dalla mancata necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria, dall'inapplicabilità delle pene sancite per i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale dall'art. 216, co. 3 L.F. e di bancarotta semplice dall'art. 217 L.F., oltre che dall'assenza dei rilevanti costi insiti nell'attivazione di una procedura concorsuale<sup>5</sup>. Tutti questi aspetti - che giovano sia all'imprenditore sia ai soggetti che collaborano al risanamento dell'impresa e al riequilibrio dell'esposizione debitoria - hanno consentito di aumentare la *vis attrativa* di tale istituto al punto da farlo definire "*l'opportunità più immediatamente fruibile dall'imprenditore*"<sup>6</sup>.

Per innescare la tutela esonerativa dall'azione revocatoria, la norma in esame prevede il ricorso ad un professionista esterno "indipendente" ed iscritto nel registro dei revisori legali chiamato ad "attestare la veridicità dei dati aziendali" e la "fattibilità del piano".

Quanto alla nomina del soggetto incaricato di rilasciare l'attestazione, la riforma del 2012 ha chiarito che essa spetta esclusivamente all'imprenditore-debitore<sup>7</sup>. Onde evitare che la sovrapposizione tra soggetto chiamato a gestire la predisposizione del piano e soggetto che nomina il professionista indipendente possa sfociare in un'attestazione non genuina, il legislatore ha parallelamente introdotto la richiamata fattispecie incriminatrice all'interno della stessa Legge Fallimentare (cfr. art. 236-bis L.F.)<sup>8</sup>.

Il professionista a cui deve essere affidato l'incarico di attestatore, deve soddisfare un triplice requisito:

- 1) *l'iscrizione nel registro dei revisori legali (già registro dei revisori contabili, tenuto presso il*

---

ralità del piano di risanamento si è espresso P. Bosticco, Incertezze e soluzioni "di buon senso" in tema di nomina del professionista ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d) l. fall., in Fall., 2009, p. 469; G. Lo Cascio, Le nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicistica?, *ivi*, 2008, p. 992.

5 Così F. Burigo, Il piano attestato di risanamento: uno strumento di risoluzione della crisi finanziaria d'impresa tuttora efficace, in Ricerche Giuridiche, vol. 5, num. 2, dicembre 2016, Ed. Cà Foscari, Venezia, p. 289.

6 M. Ferro, Commento all'art. 67, co. 3, lett. d), in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura del medesimo, Padova, 2014, pp. 885 e ss.

7 Il piano, in particolare, è un documento redatto dall'organo delegato e dal management eventualmente di nuova nomina, anche con il supporto di consulenti specializzati ed approvato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381, co. 3 c.c. La responsabilità si estende non solo ai contenuti ma anche al rispetto delle forme e tecniche di redazione eventualmente imposte e degli obblighi di comunicazione.

8 Art. 236-bis L.F. Falso in attestazioni e relazioni. "Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone in-

MEF);

- 2) il possesso dei requisiti necessari per la nomina a curatore fallimentare previsti dall'art. 28, co. 1, lett. a) e b), L.F., ovvero un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati<sup>9</sup> oppure uno studio professionale associato o una società tra professionisti i cui membri appartengano agli stessi albi;
- 3) l'indipendenza<sup>10</sup> di giudizio. La norma specifica che questo requisito è soddisfatto nel momento in cui il professionista *“non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio”* ovvero sia dal debitore, dai soggetti beneficiari degli atti potenzialmente revocabili e, generalmente, da tutti quei soggetti interessati al piano. In ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.<sup>11</sup> in materia di cause di ineleggibilità e

---

formazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”.

9 Alla luce delle considerazioni svolte, emerge come le società di revisione non possano assumere l'incarico di attestatore poiché difettano del requisito sub 2), non appartenendo ad alcuna delle categorie indicate all'art. 28, co. 1, lett. a) e b) L.F.

Sulla nomina dell'attestatore e sui requisiti di professionalità specifica, tra i primi si veda CNDCEC, La nomina del professionista che attesta il piano di risanamento ex art. 67 comma 3, lett. d) della Legge fallimentare, Circolare n.3/IR, 23 giugno 2008.

Parimenti si ritiene che l'incarico di attestatore non possa essere svolto da un soggetto legato alla società di revisione e alle società del suo stesso network da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. Così ASSIREVI, La società di revisione e l'attività dell'attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento, in Documento di ricerca n. 180, gennaio 2014.

10 Sull'indipendenza del professionista e sulle conseguenze derivanti dal difetto dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, si veda tra i primi, CNDCEC, Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni, Circolare n. 30/IR, 11 febbraio 2013, p. 5 e ss.

Per F. Burigo, op. cit., la violazione del requisito di indipendenza avrà innanzitutto risvolti sulle tutele dall'azione revocatoria, considerato che l'attestazione è un requisito fondamentale per la loro attivazione. Oltre a ciò, conseguenze negative possono ricadere in capo all'attestatore: si avranno ricadute penali ai sensi dell'art. 236-bis L.F.; deontologiche, in quanto trattasi di soggetti iscritti in albi professionali; e patrimoniali, considerato che il curatore del successivo fallimento potrebbe opporsi all'ammissione al passivo del credito del professionista per l'attività prestata a favore dell'imprenditore fallito a causa dell'invalidità di un mandato rilasciato in violazione di una norma inderogabile.

11 Cfr. al riguardo Tribunale Bologna, sez. IV., Decreto del 17 gennaio 2017 “La ratio sottesa alla causa di ineleggibilità dei sindaci s.p.a. risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza”. Nel caso in specie il Tribunale ritiene integrata la causa di ineleggibilità ex art. 2399, co. 1, lett. c), c.c., dal contemporaneo esercizio della funzio-

di decadenza dei sindaci e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il piano di risanamento è un documento che presuppone una comunicazione *multilevel* rivolta all'interno e all'esterno dell'azienda. Tale profilo implica necessaria attenzione agli aspetti di completezza, comprensibilità e chiarezza.

Tra i principali destinatari del piano vanno annoverati:

- a) *i soci non coinvolti nella gestione, onde acquisire una informativa sulle prospettive e sull'eventuale fabbisogno di mezzi propri;*
- b) *gli organi di controllo societario e le autorità di vigilanza cui è sottoposta la società;*
- c) *i dipendenti che potranno essere portati a conoscenza del piano nella sua interezza o relativamente alle parti di propria competenza e che vedono le risorse umane coinvolte nella fase esecutiva, così da essere messe in condizione di applicare e realizzare quanto pianificato;*
- d) *i creditori ed i terzi sui quali incida il piano;*
- e) *i clienti;*
- f) *il professionista attestatore;*
- g) *banche e intermediari finanziari.*

Quanto all'oggetto dell'attestazione, mentre in origine essa verteva sulla "ragionevolezza" del piano, il legislatore del 2012 ha posto l'accento su un duplice aspetto: da un lato viene richiamata la fattibilità del piano, dall'altro la veridicità dei dati aziendali. Questi due aspetti sono inscindibili e realizzano le condizioni di meritevolezza contrattuale necessarie per l'esercizio delle tutele del piano e dei suoi effetti nei confronti dei terzi<sup>12</sup>.

Per poter valutare la fattibilità del piano - che la Cassazione identifica come "*realizzabilità nei fatti del medesimo*", il cui controllo "*può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati*" (cfr. Cass. civile, sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719) - è necessario che l'attestazione introduca un'analisi delle cause della crisi dell'impresa distinguendo fra fattori endogeni ed esogeni. La diagnosi della crisi costitu-

---

ne di amministratore dello studio e sindaco della società. Vedasi Cass. civile, sez. VI, sent. 1° marzo 2016, n. 4069 e Cass. Civile, sez. I, sent. 8 maggio 2015, n. 9392.

12 F. Di Marzio, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2010, cit., p. 154, riferendosi generalmente ai piani di risanamento aziendali, osserva che "il contratto in attuazione di un piano ragionevole e fattibile gode di tutela legale in punto di esenzione dalla azione revocatoria fallimentare. Per questa affermazione di meritevolezza, non potrebbe mai integrare il fatto antiggiuridico e dannoso che secondo l'art. 2043 c.c. costituisce fonte dell'obbligazione risarcitoria aquiliana".

isce il punto di partenza per comprendere se le manovre previste nel piano consentano o meno di raggiungere l'obiettivo di risanamento in maniera duratura.

Compito dell'attestatore è effettuare una valutazione prognostica circa le concrete prospettive di successo dell'operazione contenuta nel programma, soprattutto dando conto del processo metodologico adottato<sup>13</sup>. Le modalità con cui il professionista addiverrà al giudizio valutativo di fattibilità dipendono molto dal contenuto impresso al programma. Ciò che andrà certamente valutata a questi fini sarà la situazione di partenza dell'impresa, con una puntuale analisi dei fattori endogeni ed esogeni che posso compromettere la prosecuzione/ripresa dell'attività.

Il Professionista chiamato a rendere l'attestazione non potrà pertanto limitarsi ad un mero "visto", ma dovrà constare di una illustrazione descrittiva che accrediti la fattibilità, evidenziando in quale maniera le risorse finanziarie future dell'impresa riusciranno verosimilmente ad assorbire l'esposizione debitoria<sup>14</sup>.

Quanto al concetto di "veridicità" dei dati aziendali, esso va al di là dell'analisi della semplice conformità dei dati inseriti nel piano con le risultanze della contabilità sicché l'attestatore avrà il compito di constatare l'effettiva esistenza dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale e il loro valore, nonché la corrispondenza a realtà delle passività, con la corretta distinzione dei creditori dell'imprenditore fra privilegiati e chirografari.

Il risultato finale sarà un'esposizione motivata del giudizio positivo espresso dal professionista, non identificabile né in una duplicazione del piano, né in una semplice enunciazione della sua ragionevolezza e dell'idoneità a perseguire gli obiettivi di risanamento e riequilibrio finanziario<sup>15</sup>.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del programma ormai attestato, si riscontrino dei sensibili scostamenti fra le previsioni alla base del programma medesimo e la realtà o, addirittura, una sopravvenuta ineseguibilità dello stesso renda necessarie delle modifiche o la predisposizione di un programma sostitutivo, appare indispensabile<sup>16</sup> ricorrere

---

13 Così F. Burigo, op. cit., p. 302.

14 M. Ferro, op. cit., p. 904.

15 Cndcec, Assonime, Università Di Firenze, in Linee-Guida per il Finanziamento alle imprese in crisi, II ediz., aprile 2015, p. 35.

16 Cndcec, Assonime, Università Di Firenze, in op. cit., p. 48.

ad una attestazione integrativa o addirittura ad una nuova attestazione, a seconda delle specificità del caso concreto.

## 2. Programma attestato ex art. 41 CAM

La nuova formulazione dell'art. 41, co. 3, lett. c), CAM prevede espressamente che *“...Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto”*.

Il legislatore della riforma della disciplina antimafia di cui alla Legge n. 161/2017, ha ritenuto opportuno<sup>17</sup> introdurre la figura dell'attestatore al dichiarato fine di *“rimuovere le principali criticità di tali gestioni, che vedono attualmente fallire la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misura di prevenzione”, “disciplinando più precisamente i compiti dell'amministratore giudiziario, soprattutto in relazione alla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa”*. In altri termini, il legislatore della riforma ha inteso porre un argine al suindicato scenario consentendo la prosecuzione/ripresa dell'attività aziendale soltanto a quelle aziende che presentano concrete e serie prospettive.

Se questo è il fine dichiarato del legislatore della riforma, probabilmente l'obiettivo si sarebbe potuto ugualmente raggiungere avvalendosi del solo intervento dell'amministratore giudiziario che, quale pubblico ufficiale ex art. 35 CAM, ben avrebbe potuto direttamente attestare (assumendosene le relative responsabilità) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma, evitando conseguentemente di ricorrere a soggetti terzi indipendenti. Il legislatore ha fatto una diversa scelta coinvolgendo l'attestatore indipendente mediante il recepimento (ancora una volta) di istituti tipici della crisi di impresa che, per quanto si dirà *infra*, male (e poco) si adeguano al mondo delle misure di contrasto ai patrimoni illeciti. In questo scenario e preso atto delle scelte legislative, va comunque evidenziato che il neo istituto dell'attestazione di prevenzione consentirà di tutelare maggiormente l'amministratore giudiziario il quale, rispetto alle scelte strategi-

---

<sup>17</sup> Dalla disamina dei lavori parlamentari emerge che l'istituto dell'attestazione di prevenzione è stato introdotto dalla Camera dei Deputati in seno ai lavori dell'A.C. 1138 a seguito dell'unificazione, da parte della commissione, dei testi presentati.

che prospettate nei singoli programmi aziendali di prosecuzione/ripresa, avrà se del caso una (maggiore) copertura grazie all'attestazione del professionista terzo che assevererà, tra l'altro, la fattibilità di quanto dichiarato dal pubblico ufficiale. Il tutto (programma e attestazione) sarà poi soggetto ad una valutazione complessiva del tribunale il quale, ai sensi dell'art. 41, co. 1-sexies, CAM, anche all'esito del contraddittorio tra le parti, potrebbe eventualmente approvare il programma medesimo. Le scelte strategiche dell'amministratore giudiziario-pubblico ufficiale oltre a essere attestate da un terzo, che pubblico ufficiale non è, verranno sottoposte al vaglio del tribunale in una camera di consiglio (composta da PM, difensori delle parti, ANBSC) in cui risultano assenti, stante il tenore della norma, i soli due tecnici con specifiche competenze aziendalistiche.

Il legislatore della riforma, nell'introdurre l'istituto dell'attestazione, ha nel contempo perimetrato l'**ambito applicativo** della stessa specificando che il ricorso al professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3 lett. d), L.F. è obbligatorio allorché venga proposta dall'amministrazione giudiziaria la prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa per ciascun compendio aziendale, escludendo pertanto l'onere di attestazione alle imprese per le quali l'amministrazione giudiziaria si determini diversamente (affitto a terzi, liquidazione, ecc.)<sup>18</sup>. A meno che la locuzione "*autorizzazione del giudice delegato*" non riguardi la nomina dello specifico attestatore ma significhi che il giudice delegato potrebbe non autorizzare la nomina di un attestatore *tout court*, interpretazione che sinceramente desta perplessità.

Stante l'espresso richiamo applicativo alla disciplina del CAM (e per quanto qui di interesse all'art. 41 CAM) effettuato rispettivamente dall'art. 240-bis c.p. e dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., **l'obbligo di attestazione ai fini della prosecuzione/ripresa riguarda qual-**

---

18 Sul punto una parte della giurisprudenza ritiene che, stante la ratio legis dell'istituto dell'attestazione in sede di prevenzione, la stessa debba ricomprendere anche le aziende per le quali l'amministratore giudiziario ha proposto la messa in liquidazione ovvero altre ipotesi di gestione espressamente previste nelle varie norme del CAM. In proposito si evidenzia che, all'esito della riforma, gli output di gestione degli assets aziendali eventualmente prospettabili in seno alla relazione ex art. 41 CAM possono essere molteplici e non solo connessi alla dicotomia prosecuzione/liquidazione. In effetti l'amministratore giudiziario potrebbe proporre, in ipotesi, l'affitto a terzi, l'assegnazione in comodato agli enti no profit di cui all'art. 48 CAM, proporre il dissequestro ad esempio per una gestione antieconomica dell'Erario ovvero prospettare il ricorso ad uno degli istituti previsti nell'art. 63, co. 8-bis CAM introdotto dalla riforma a mente del quale "l'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942" ovvero richiedere, ai sensi del nuovo art. 41-bis, co. 6, CAM, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

**siviglia compendio aziendale**, sia esso sequestrato nell'ambito di un procedimento di prevenzione, nell'ambito di un sequestro penale finalizzato alla confisca *ex art. 240-bis c.p.* (già art. 12-*sexies* D.L. n. 306/92 convertito con modificazioni nella Legge n. 356/92) ovvero in seno ad un procedimento penale non finalizzato alla confisca *ex art. 240-bis c.p.* (art. 104-*bis disp. att. c.p.p.*).

Quanto ai **requisiti che devono essere posseduti dal professionista** incaricato di redigere l'attestazione, la norma richiama integralmente la disciplina della crisi di impresa<sup>19</sup>. Pur tuttavia va evidenziato che nell'attestazione di prevenzione, il perimetro dei soggetti dai quali l'attestatore deve essere indipendente appare più ampio giacché il soggetto che conferisce l'incarico non è l'imprenditore-debitore, ma l'amministratore giudiziario che gestisce l'azienda "per conto di chi spetta" e peraltro "previa autorizzazione del giudice delegato". In altri termini, in sede di prevenzione, stante il disposto dell'art. 41 CAM, l'attestatore potrebbe vedersi obbligato a rilasciare una dichiarazione attestante i requisiti di indipendenza dall'amministratore giudiziario (oltreché dal proposto nonché dal di lui coniuge, dai parenti e dagli affini di quest'ultimo), ma anche dal magistrato che autorizza il conferimento dell'incarico. Di talché un professionista che, a vario titolo (consulente, perito, amministratore giudiziario, coadiutore, ecc.), già collabora per il magistrato in argomento, non potrebbe svolgere l'attestazione per carenza del requisito dell'indipendenza.

Relativamente all'**oggetto dell'attestazione antimafia**, il legislatore della riforma ha ricalcato pedissequamente l'oggetto dell'attestazione fallimentare, dovendo il professionista incaricato attestare la "**veridicità dei dati aziendali**" e la "**fattibilità del programma**" tenendo tuttavia conto delle misure di agevolazione di cui all'art. 41-*bis* CAM.

Relativamente alla "veridicità dei dati aziendali", occorre effettuare alcune preliminari considerazioni.

La nuova disposizione di cui all'art. 41 va letta necessariamente in combinato disposto con la disciplina del Libro III, Titolo IV, CAM, come noto inerente alla tutela dei diritti dei terzi, sicché si ritiene che **la relazione di attestazione sul singolo compendio aziendale, relativamente alla "veridicità dei dati aziendali", si riferisca esclusivamente all'attivo del**

---

<sup>19</sup> Occorre al riguardo evidenziare le incoerenze che detta normativa ha rispetto all'impianto normativo del CAM con riferimento alle procedure di nomina richieste per l'amministratore giudiziario o per i suoi coadiutori. In effetti il legislatore non ha tenuto in minima considerazione il c.d. requisito dell'onorabilità specificatamente richiesto (addirittura a monte), al professionista per potere ottenere l'iscrizione nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari coordinandolo con quello analogo richiesto per l'iscrizione nell'Albo dei revisori.

**bilancio** giacché il passivo e quindi i debiti sorti ante sequestro, debbono essere accertati secondo le modalità e le tempistiche di cui agli artt. 52 e ss. CAM.

Parimenti va evidenziato che la norma in esame, così come mutuata dalla disciplina fallimentare, pone un problema ontologico in relazione alla sua applicabilità letterale nell'ambito delle misure di prevenzione regolate dal CAM, quantomeno con riferimento al concetto di attestazione della *"veridicità dei dati aziendali"*.

È, infatti, innegabile che vi sia una ragionevole probabilità, come già in precedenza precisato<sup>20</sup>, che le imprese sottoposte a misure di prevenzione, in quanto tali, siano tendenzialmente di per sé caratterizzate da criticità sotto il profilo della corretta gestione, della regolare tenuta della contabilità, nonché del rispetto della legalità (tanto che lo stesso CAM prevede di tener conto *"degli oneri correlati al processo di legalizzazione"*), con la conseguenza che generalmente i complessi aziendali non sono enti condotti secondo un modello di legalità e, per l'effetto, risulterebbe ragionevolmente impossibile attestare la *"veridicità dei dati aziendali"* secondo l'accezione propria delle vicende relative alla crisi di imprese diverse. Onde ovviare a tale limitazione fisiologica tipica di un'impresa tendenzialmente "illegale", occorre comprendere la *ratio* sottesa alla norma in esame, così come novellata dal legislatore. Essa, in effetti, si ritiene vada individuata **nella volontà di assicurare un giudizio terzo ed imparziale (quello dell'attestatore) con riferimento all'effettiva possibilità di riuscita (fattibilità) dei programmi predisposti dall'amministrazione giudiziaria in caso di continuazione (prosecuzione o ripresa) dell'attività aziendale, che siano basati su "dati" esistenti<sup>21</sup> e veritieri (veridicità) quali risultanti se considerati inscindibilmente dal programma medesimo e logicamente nell'ottica di intervento stigmatizzata dal CAM.**

Va, dunque, sgomberato il campo da qualsiasi dubbio in merito alla circostanza che per veridicità del dato aziendale debba intendersi quella prevista per le attestazioni nelle procedure di crisi, ossia generalizzata e valida a prescindere dal contesto o dalla normativa di riferimento in cui essa è considerata. Il concetto di veridicità del dato aziendale, nell'ambito del CAM, va pertanto circoscritto a quei "dati" posti a fondamento del citato "programma" e necessari per sviluppare l'evoluzione di quest'ultimo nell'arco della sua durata. Una simile conclusione è suggerita dalla norma stessa se, come a questo punto appare più appropriato, si assume che le parole "veridicità dei dati aziendali" debbono considerarsi non a sé stanti, ma riferite alla parola "programma". Solo in tale ottica è possibile superare il limite oggettivo riveniente dall'applicazione di siffatta norma, mutuata

---

20 CNDCEC, AA.VV., La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma, marzo 2018, pp. 35 e ss.

21 Potrebbe, ad esempio, accadere che la contabilità aziendale sia totalmente inesistente.

da un contesto fallimentare, in un ambito di impresa gestita in un contesto non legale per definizione. Si intende dire, pertanto, che il nesso tra programma e attestazione già fondante l'ammissibilità degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa debba essere necessariamente rivisto in funzione del mutato contesto in cui tale programma e tale attestazione sono calati.

Queste riflessioni dovrebbero pertanto indurre il professionista indipendente a rilasciare l'attestazione in ordine alla "veridicità dei dati aziendali" circoscrivendola ai dati economico, patrimoniali e finanziari relativi al periodo afferente alla sola gestione a cura degli amministratori giudiziari, successiva, pertanto, all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (esempio primi tre/sei mesi di gestione) e, in particolare, solamente a quei dati che risulteranno rilevanti ai fini dalla valutazione in merito alla "fattibilità del programma".

### 3. Costo dell'attestazione "antimafia"

Altra criticità della nuova formulazione dell'art. 41 CAM è rappresentata dalla mancata previsione circa la procedura da osservare per il pagamento dell'attestatore. In proposito la prassi tribunizia chiamata ad applicare la norma di nuovo conio ha elaborato due opzioni interpretative contrapposte e segnatamente:

- a) *la prima linea interpretativa ritiene che le spese di attestazione siano esclusivamente funzionali ad esigenze del procedimento di prevenzione (e originate a cagione dell'avvio di detto procedimento) sicché i costi di attestazione graverebbero sull'Erario ai sensi dell'art. 42 CAM, in particolare utilizzando le somme "riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento" (co. 1) ovvero in caso di incapienza anticipate dallo Stato (co. 2) con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca;*
- b) *la seconda linea interpretativa, valorizzando il fine dell'attestazione<sup>22</sup> ritiene che le spese di attestazione, consentendone di fatto la prosecuzione/ripresa, siano comunque ricollegabili all'attività di impresa sicché il relativo costo, in quanto preveducibile (giacché sorto in costanza ed in occasione del procedimento) verrebbe posto a carico delle singole aziende oggetto di attestazione ai sensi dell'art. 54, co. 3, CAM.*


---

22 Cfr. G. Corsi, op. cit. p. 642, lo scopo del piano è quello di «assicurare la continuazione dell'impresa, risanandola e consentendole di rimanere sul mercato».

Le prime applicazioni della novella da parte dei tribunali, consentiranno di comprendere meglio l'opzione interpretativa preferibile.

#### 4. Stakeholder nella legislazione antimafia

La relazione ex art. 41 CAM, il programma e la coeva attestazione antimafia, al pari di quella fallimentare, presuppongono una comunicazione *multilevel* rivolta all'interno e all'esterno dell'azienda. Tale profilo implica, anche in questo contesto, una necessaria attenzione agli aspetti di completezza, comprensibilità e chiarezza.



Detti documenti in effetti vedono, tra gli altri, particolari portatori di interesse che nell'ambito della crisi di impresa o non intervengono oppure intervengono successivamente.

Nella figura vengono indicati i principali *stakeholder* della relazione ex art. 41 CAM<sup>23</sup>.

È evidente che nell'attestazione di prevenzione sussistono tutta una serie di portatori di interesse nuovi e diversi (tribunale, PM, la polizia giudiziaria e l'ANBSC) che possono incidere significativamente sugli esiti finali della relazione ex art. 41 CAM e quindi sul programma di gestione attestato.

Nell'attestazione antimafia è espressamente prevista (cfr. art. 41, co. 1-*sexies* CAM) la *discovery* con i difensori delle parti i quali, ove compaiono, vengono sentiti dal tribunale in merito ai contenuti della relazione depositata dall'amministratore giudiziario e, quindi,

23 D. Franco intervento al convegno: Il ruolo del professionista nell'amministrazione dei beni sequestrati, presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma in data 24 ottobre 2017.

illustrativa anche del coevo programma di prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa attestato dal professionista indipendente.

## 5. Attestazione “antimafia” e trasparenza: piani *disclosed/undisclosed*

Le attestazioni in quanto documentazione a corredo delle domande di concordato, della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione trovano pubblicazione con questi ultimi.

Le attestazioni dei piani di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F. possono essere pubblicate nel registro delle imprese, su richiesta del debitore.

La pubblicazione nel registro delle imprese del programma per la prosecuzione dell'attività e della relativa attestazione non è prevista nella legislazione antimafia.

A ben vedere, i citati obblighi di pubblicità potrebbero confliggere con il generale divieto di ostensione degli atti di gestione a soggetti terzi non autorizzati.

In proposito si evidenzia che anche il legislatore della riforma, confermando il prefato generale divieto di ostensione, ha consentito la *discovery* degli atti di gestione soltanto per taluni documenti e, peraltro, limitatamente a specifiche categorie di soggetti come riportato nel seguente schema:

Riferimento normativo	Atto ostensibile	Soggetto legittimato
art. 36, co. 4 CAM	relazione ex art. 36: limitatamente alla parte ove l'amministratore giudiziario individua il "presumibile valore di mercato dei beni"	Parti del procedimento
Art. 41, co. 1-bis CAM	relazione ex art. 41: limitatamente alla parte ove l'amministratore giudiziario individua il "presumibile valore di mercato dei beni"	Parti del procedimento

Si ritiene pertanto che la disclosure del programma di gestione e della coeva attestazione, anche tramite pubblicazione nel registro delle imprese, debba essere esclusa. Ove nel contesto dell'attestazione antimafia si volesse procedere con la pubblicazione presso il registro delle imprese, si ritiene comunque necessario ottenere una preventiva autorizzazione in tal senso da parte del giudice delegato.

Semmai, eventuali esigenze di conoscibilità del programma attestato nei confronti di particolari tipologie di portatori di interesse che non sono "parti" nel procedimento (creditori sociali, risorse umane, sindacati, istituti di credito, ecc.), potrebbero essere di volta in volta vagliate dall'amministrazione giudiziaria di concerto e previa autorizzazione

del giudice delegato, se del caso ipotizzando una ostensione limitatamente al soggetto istante e circoscritta soltanto ad alcune parti di interesse dell'istante medesimo.

## 6. Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate ex art. 41-bis CAM

La nuova formulazione dell'art. 41 CAM prevede che il professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione/ripresa redatto dall'amministratore giudiziario *"considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto"*.

L'art. 41-bis è stata inserita nel corpus del CAM dall'art. 15, co. 1 della Legge n. 161/2017 al fine di disciplinare taluni strumenti di valorizzazione e riqualificazione dei beni oggetto di ablazione, agevolando in particolare l'attuazione del principio cardine della legislazione antimafia e al contempo rafforzare il dovere precipuo dell'amministrazione giudiziaria<sup>24</sup> di incrementare, ove possibile, la redditività dei beni (cfr. art. 35, co. 5, CAM). Il legislatore della riforma si è limitato a definire nella norma in questione i soggetti legittimati ad effettuare la richiesta di accesso alle agevolazioni, disciplinando altresì gli effetti dell'erogazione del finanziamento e richiamando nel contempo le precedenti previsioni legislative che hanno introdotto le agevolazioni in argomento. In particolare, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto e disciplinato (art. 1, co. 195-198) degli strumenti di sostegno e valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti, stanziando per l'effetto 30 milioni di euro per triennio 2016-2018. Con Decreto Interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016 sono stati poi disciplinati i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni. La Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 611-612, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto un ulteriore stanziamento di dieci milioni di euro, ripartito secondo le condizioni previste dalla Legge di stabilità 2016. Infine, con Decreto Direttoriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2016, tra l'altro, sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro, da destinare alle iniziative ammesse alle agevolazioni limitatamente al territorio della regione Sicilia. I fondi introdotti dalle disposizioni sopra indicate, possono essere peraltro incrementati con ulteriori risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione

24 Volendo P. FLORIO, L. D'AMORE, G. BOSCO, Amministratore giudiziario. Sequestro, confisca, gestione dei beni, coadiutore dell'ANBSC, II ed., Ipsosa, 2014.

europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud.

L'intervento di supporto e valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati introdotto dalla Legge n. 208/2015 si basa su due assi portanti e precisamente:

- a) *i finanziamenti agevolati a valere sulla sezione del Fondo Crescita;*
- b) *le garanzie e le controgaranzie a valere sulla sezione del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a) Legge n. 662/1996).*

Il finanziamento agevolato consiste in un importo non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro settecentomila e, comunque, di importo non superiore all'ammontare delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo da allegare alla domanda e alle capacità di rimborso dell'impresa richiedente. Il finanziamento è a tasso d'interesse pari allo zero per cento e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

La garanzia diretta e la controgaranzia sono concesse a titolo gratuito e fino all'importo massimo garantito di euro due milioni e cinquecentomila e non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati sopracitati già erogati a valere sul Fondo Crescita. La garanzia diretta è concessa nella misura dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste da uno specifico Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. La controgaranzia è concessa nella misura dell'80% dell'importo garantito dal Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% dell'operazione finanziaria. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa, è tenuto a rimborsare al Fondo di garanzia gli importi liquidati a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.

Possono accedere ad entrambe le tipologie di intervento finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione dei beni oggetto di ablazione, le imprese beneficiarie come definite dall'art. 1, co. 1, lett. u) del Decreto Interministeriale 4 novembre 2016.

Ciò che rileva ai fini dell'attestazione antimafia è che l'amministrazione giudiziaria, tenuto conto della possibilità di avvalersi di tali strumenti di supporto, sarà tenuta ad esplicitare nella relazione ex art. 41 CAM e nel relativo programma di prosecuzione/ripresa, l'eventuale ricorso a tali strumenti all'uopo valorizzando i motivi che inducono l'amministrazione giudiziaria a ricorrervi e le circostanze che consentiranno di dimostrare le capacità di rimborso dell'impresa sequestrata e ogni altra utile informazione che consentirà al professionista indipendente di esprimere nell'attestazione una propria valutazione. Il professionista indipendente, sulla base di tutte le informazioni utili che l'amministra-

zione giudiziaria dovrà al riguardo fornirgli, dal canto suo, dovrà verificare la coerenza e l'effettiva necessità di ricorrere a detti strumenti, verificando anche la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per ammissione dando specifica evidenza delle ipotesi in cui l'accesso al beneficio venga espressamente qualificato dall'amministrazione giudiziaria quale *condicio sine qua non* per la prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa. L'attestazione del professionista indipendente, poi, in caso di positivo vaglio del tribunale ai sensi dell'art. 41, co. 1-*sexies* CAM in merito all'approvazione del programma, potrà essere anche utilizzata dall'amministrazione giudiziaria per valorizzare il proprio programma, se del caso allegando l'attestazione medesima all'istanza da presentare al competente dicastero per la richiesta dell'incentivo.

## 7. Strumenti di sostegno al reddito di cui al D.Lgs. n. 72/2018

Come noto il D.Lgs. n. 72/2018 ha introdotto appositi strumenti finanziari<sup>25</sup> di sostegno in favore dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate che, in particolare, forniscono supporto al reddito del dipendente di detti enti sotto una duplice forma: 1) in costanza di rapporto di lavoro (art. 1); 2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 2).

Ai fini della stesura della relazione ex art. 41 CAM e del coevo eventuale programma di prosecuzione o ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario non potrà non tener conto di dette misure. Al riguardo, si illustra un possibile *template* di richiamo a detti incentivi da inserire nella relazione ex art. 41.

*“Nel caso in esame, il personale impiegato nell'ente in sequestro:*

- › **Non risulta** rientrare nei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono di attivare le forme di supporto al reddito di cui al d.lgs. n. 72/2018;
- › **Risulta** rientrare nei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono di attivare le forme di supporto al reddito di cui al d.lgs. n. 72/2018 ed in particolare:

---

<sup>25</sup> Per consentire il supporto al reddito, viene messo a disposizione un plafond finanziario di complessivi venti milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, ripartito nelle tre annualità di efficacia di detti strumenti (sette milioni per l'anno 2018; sette milioni per l'anno 2019 e sei milioni per l'anno 2020). Viene rimesso ad un successivo Decreto Interministeriale l'onere di ripartire detto plafond finanziario tra le due misure.

Misure di sostegno al reddito di cui al D. Lgs n. 72/2018			
In costanza di rapporto di lavoro (art. 1)			
REQUISITI ASIRATI PREVISTI DALLA NORMATIVA		REQUISITI APPLICATI ALL'ENTE IN SEQUESTRO	
SOGGETTIVO	OGGETTIVO	N. DIPENDENTI INTERESSATI	ELENCO
a) dipendente sospeso dal lavoro che non rientra nei divieti ex art. 1, co. 5 D. Lgs n. 72/18	Non è possibile ricorrere ai trattamenti previsti dal d.lgs n. 148/15 per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per effetto delle condizioni di applicabilità	.....	ALL TO ...
b) dipendente impiegato ad orario di lavoro ridotto che non rientra nei divieti ex art. 1, co. 5 D. Lgs n. 72/18		.....	ALL TO ...
c) dipendente per il quale non si è provveduto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale e con rapporto riconosciuto dall'AG che non rientra nei divieti ex art. 1, co. 5 D. Lgs n. 72/18		.....	ALL TO ...
Tipologie di intervento			
1) trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio			
2) contribuzione figurativa ex art. 6 D. Lgs n. 148/15			
Azioni Amministrazione giudiziaria			
1) istanza amministrativa giudiziaria per subentro nei rispettivi rapporti di lavoro previa autorizzazione del Giudice Delegato;			
2) approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività da parte del Tribunale;			
3) istanza amministrativa giudiziaria per autorizzazione del Giudice Delegato a presentare richiesta di sostegno al reddito al Ministero del Lavoro;			
4) presentazione istanza di sostegno al reddito da parte dell'amministrazione giudiziaria al Ministero del Lavoro			
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 2)			
REQUISITI ASIRATI PREVISTI DALLA NORMATIVA		REQUISITI APPLICATI ALL'ENTE IN SEQUESTRO	
SOGGETTIVO	OGGETTIVO	N. DIPENDENTI INTERESSATI	ELENCO
dipendente che non rientra nei divieti ex art. 1, co. 5 D. Lgs n. 72/18 con rapporto di lavoro riconosciuto dall'AG e non è possibile accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI		.....	ALL TO ...
Tipologie di intervento			
un'indennità mensile, di durata massima di quattro mesi, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI e nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto.			
Azioni Amministrazione giudiziaria			
1) istanza amministrativa giudiziaria per NON subentro nei rispettivi rapporti di lavoro previa autorizzazione del Giudice Delegato;			
2) approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività da parte del Tribunale con cessazione del rapporto di lavoro;			
3) istanza amministrativa giudiziaria per autorizzazione del Giudice Delegato a presentare richiesta di sostegno al reddito all'INPS			
4) presentazione istanza di sostegno al reddito da parte dell'amministrazione giudiziaria all'INPS			

La tabella sopra riportata menziona le possibili fattispecie analizzate dal D.Lgs. n. 72/2018 con il dettaglio delle eventuali azioni da intraprendere.

## 8. Esame ed eventuale approvazione del programma da parte del tribunale

L'art. 41, co. 1-sexies CAM stabilisce espressamente che *“Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa”*.

All'esito del vaglio tribalunizio, è possibile che l'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle eventuali deduzioni dei soggetti presenti nel contraddittorio camerale, si determini per una integrazione/modifica del programma con la conseguente necessità anche per il professionista indipendente di rimodulare l'attestazione tenuto conto delle direttive impartite dal tribunale.

È possibile che l'autorità giudiziaria, all'esito del prefato contraddittorio, approvi il programma con Decreto motivato, impartendo le direttive per la gestione dell'impresa sequestrata. In tal caso ci si chiede chi risponda per la mancata esecuzione totale o par-

ziale del programma approvato in camera di consiglio o del mancato raggiungimento del risultato atteso.

In effetti, essere nominato amministratore giudiziario di un'azienda più o meno complessa e dover predisporre un programma di intervento molto dettagliato nei modi e nei tempi di attuazione, con analisi strategiche e scelte di carattere imprenditoriale oltre che professionale, non appare immune da rischi di futura responsabilità civile e successiva richiesta di risarcimento danni.

Tale fattispecie può essere in parte mitigata dalla circostanza che, ai sensi di quanto indicato nell'art. 41 co. 1-sexies CAM, è il tribunale che approva il "programma iniziale" con Decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

Tuttavia, il programma di gestione è, per sua natura, un piano prospettico che può essere influenzato, tempo per tempo, da innumerevoli variabili quali una sopravvenuta difficoltà nella vendita dei propri prodotti o servizi al prezzo inizialmente previsto, una accertata impossibilità di ottenere prestiti bancari, imprevedibili crisi di mercato, un aumento dei costi delle materie prime o del costo di lavoro, o molto più semplicemente dal generico rischio d'impresa. Con la necessità per l'amministratore giudiziario di segnalare le criticità sopravvenute nella gestione dell'azienda, al fine di consentire al giudice delegato di adottare i conseguenti provvedimenti che, naturalmente, possono essere anche diversi e non compatibili con le iniziali assunzioni del piano e, quindi, con la prosecuzione dell'attività inizialmente autorizzata. Non essendo previsto dalla legge non occorrerà alcuna revisione del piano inizialmente approvato, essendo sufficiente la valutazione del giudice delegato sulle nuove circostanze rappresentate dall'amministratore giudiziario per adottare, con un proprio provvedimento (in considerazione dei poteri conferiti al giudice delegato) soluzioni gestionali e di indirizzo che possono anche modificare le prospettive di gestione del compendio sequestrato.

Peraltro, a supporto dell'operato dell'amministratore giudiziario (ma anche del legale rappresentante eventualmente nominato ex art. 41, co. 6 CAM chiamato poi concretamente ad attuare il programma medesimo), può soccorrere il nuovo art. 35-bis CAM, introdotto dalla riforma del 2017 che, come noto, esclude la responsabilità civile di detti soggetti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, *"per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro [...]"*.

È di tutta evidenza, dunque, che l'applicazione della riforma, così congegnata, per le criticità evidenziate, potendosi tradurre in concreto in una successione di mancate attestazioni dei piani, rischia di essere immediatamente vanificata, ancor prima di poter essere saggiata dall'amministrazione giudiziaria. La riforma, dunque, anziché contribuire ad enfatizzare ed affermare le finalità sottese all'applicazione del sequestro e/o confisca (ossia il risanamento economico finanziario e la conseguente restituzione all'economia

legale del maggior numero possibile di imprese sottratte al circuito dell'economia illegale), rischia di aumentare le statistiche di immediata cessazione dell'attività e/o messa in liquidazione. Così generando in seno all'opinione pubblica ulteriore sfiducia nell'intervento riformatore dello Stato ed ulteriore criticità in determinati contesti geografici ove le condizioni generali economico-sociali sarebbero pregiudicate dalla perdita di ulteriori posti di lavoro.



## PARTE II

# Prosecuzione o ripresa dell'attività e redazione del programma

---

## 1. Approccio gestionale

---

### 1.1. Contenuto e finalità dell'attività gestionale

Il professionista a cui è affidato l'incarico di gestire temporaneamente l'azienda sotto sequestro è tenuto, tra gli altri compiti, a dover esprimere un giudizio che concerne la continuazione dell'attività e, quindi, in via concomitante, la gestione e la programmazione strategica.

L'incarico viene espletato nella prospettiva di una conduzione temporanea dell'istituto economico in esame e con l'intento di non disperdere le eventuali sinergie create nonché, più in generale, l'avviamento generato. A tale fine, l'art. 35, co. 5 CAM dispone che *"[l]'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi"*.

Dunque, il disposto dell'art. 35 CAM è riconducibile alla necessità di una gestione attiva per alcuni beni oggetto del sequestro: è il caso delle aziende, per le quali generare reddito equivale a sopravvivere nel mercato, ragion per cui, in molti casi, la procedura potrebbe comportare la chiusura dell'entità, con perdita di risorse per la collettività.

Presupposti all'esercizio di tale attività sono la conoscenza approfondita della norma e la comprensione delle principali prassi di riferimento.

In questa logica, l'approccio adottato dall'amministratore deve consistere nel definire un programma di gestione che, indipendentemente dalla natura del sequestro, dovrebbe, in termini generali, muovere dall'assunzione, da un lato, di non snaturare, per quanto possibile, la fisionomia aziendale e, dall'altro lato, di contribuire a tutelare gli interessi delle varie tipologie di *stakeholder* (a partire dai lavoratori fino ad arrivare ai creditori e all'Erario). La gestione dell'azienda è, non a caso, legata primariamente a definire il

“reale” stato di salute della stessa, affinché possa essere effettuata la scelta migliore per gli *stakeholder* coinvolti.

Le amministrazioni giudiziarie sono caratterizzate poi da situazioni estremamente eterogenee e difformi, tanto da rendere difficile la generalizzazione di procedure operative comuni seguenti all'approfondimento e allo studio dell'analisi economica.

L'art. 41 CAM richiede all'amministratore giudiziario di presentare, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, entro sei mesi dalla nomina, una relazione che contenga, oltre agli elementi di cui al co. 1 dell'art. 36 CAM, anche:

*“a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;*

*b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;*

*c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposito e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda.”*

L'articolo prosegue, poi, evidenziando che, laddove la proposta consista nella prosecuzione (o nella ripresa) di attività, l'amministratore è tenuto ad allegare:

- › *un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; e*
- › *una relazione di un professionista (a corredo del programma di cui al punto precedente) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo.*

Il processo decisionale per il completamento del percorso di espressione del giudizio sulla prosecuzione si può articolare nelle seguenti fasi:

- a)** *comprensione dell'azienda e gestione temporanea;*
- b)** *analisi delle potenzialità di prosecuzione o ripresa dell'attività;*
- c)** *descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;*
- d)** *attestazione.*

I punti da a) a c) sono di competenza dell'amministratore giudiziario; il punto d) è di competenza dell'attestatore.

## 1.2. Comprensione dell'azienda

L'amministrazione giudiziaria è un'attività che non può prescindere dal possesso di competenze di natura economica, unitamente alla piena conoscenza della normativa di riferimento. Indipendentemente dalla specializzazione del professionista incaricato, l'amministrazione giudiziaria segue a un processo di "comprensione" di un'azienda, attività prodromica all'espletamento di diverse tipologie di incarico (consulenza, revisione contabile, valutazione, ecc.). D'altro canto, la specifica circostanza in cui questa operazione si colloca nel caso di aziende sotto sequestro antimafia rende necessario, oltre a un richiamo delle considerazioni preliminari e dei riferimenti tecnici principali, anche un adattamento delle previsioni di base nonché alcune considerazioni particolari di scenario. La conoscenza dell'entità aziendale deve quindi muovere da un esame del contesto e delle modalità gestionali nonché dall'analisi della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica dell'azienda.

Per quanto rileva l'investigazione del contesto gestionale e comportamentale dell'organizzazione, il professionista non può che venire a conoscenza del *modus operandi* principalmente tramite colloqui e contatti con le persone direttamente coinvolte nei processi aziendali e per mezzo dello studio della documentazione prodotta.

Ai fini dell'analisi e della comprensione della "entità aziendale" e dello stato di salute della medesima, come utile riferimento professionale, può essere utilizzato, in termini generali, l'ISA Italia 315, *"L'identificazione e la valutazione degli errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera"*. È evidente che la lettura delle previsioni del principio (ISA Italia 315, parr. 11-24) deve essere funzionale allo svolgimento dell'incarico e a considerare lo schema dell'attività da svolgere come un riferimento di partenza per verificare l'esistenza dei presupposti e il livello organizzativo necessari e funzionali all'efficienza strutturale dell'organizzazione e per cogliere eventuali discrepanze con modelli adeguati.

Le Linee guida del CNDCEC hanno fornito un elenco più specifico dell'attività operativa che l'amministratore dovrebbe svolgere in sede di "ingresso in azienda", elenco riportato nella tabella che segue.

### Tabella 1 - Ingresso dell'amministratore giudiziario in azienda

Il professionista incaricato della gestione aziendale deve, in prima battuta, prendere diretto contatto con la realtà aziendale recandosi presso lo stabilimento/unità operativa/sede legale ove l'attività produttiva e amministrativa vengono poste in essere.

Dovrà quindi, già nella fase di esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dell'azienda e con l'ausilio dei militari di Polizia Giudiziaria:

- › *effettuare un primo sopralluogo;*
- › *inventariare i beni strumentali;*
- › *inventariare le merci in magazzino (tutti valori da riscontrare sia in termini di consistenza fisica che contabile);*
- › *contare fisicamente il denaro in cassa;*
- › *acquisire documenti contabili e libri sociali;*
- › *individuare e verificare l'organigramma aziendale;*
- › *acquisire contezza della forza lavoro occupata;*
- › *individuare i sistemi di controllo interno.*

Fonte: rielaborazione da CNDCEC (2015), Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, p. 60.

È chiaro quindi che, per quanto riguarda i rapporti giuridici non esauriti, l'amministratore, prima di darvi esecuzione, anche per quanto previsto dall'art. 56 CAM, sia tenuto ad accertare che si tratti di rapporti veri e reali costituiti dal proposto prima dell'esecuzione del sequestro: anche per tale motivo, l'art. 41 CAM richiede di tenere conto "*...della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa...*".

Come si vede si tratta di questioni complesse e critiche anche per lo sviluppo del *budget* economico, fase in cui si ritiene che l'amministratore giudiziario debba rivolgere ulteriore attenzione ai seguenti fattori:

- › *obbligazioni e contratti in essere;*
- › *penali dovute ad inadempimenti contrattuali;*
- › *costi fissi;*
- › *lavori in corso d'opera e non più eseguibili;*
- › *lavori in corso d'opera ed eseguibili.*

La prassi ha evidenziato che la relazione predisposta per il tribunale, inoltre, potrebbe ragionevolmente richiedere nella gran parte dei casi un arco temporale più ampio della tempistica prevista dall'art. 41, co. 1 CAM, ossia tre mesi dalla nomina dell'amministrato-

re giudiziario, eventualmente prorogabili a sei per giustificati motivi dal giudice delegato. Si pensi alla circostanza in cui un'azienda si trovi, a seguito anche delle mutate condizioni ambientali, in uno stato di non equilibrio con tensione finanziaria: è arduo, se non impossibile, ipotizzare che nell'arco di un semestre l'amministratore giudiziario possa riuscire, per esempio, a comprendere adeguatamente lo stato di salute dell'azienda e a risolvere i suoi problemi finanziari ponendo in essere operazioni di ristrutturazione del debito che, generalmente, richiedono spesso tempi più lunghi; allo stesso modo, nell'arco del semestre, l'amministratore, in molti casi, non ha realisticamente la possibilità di percepire correttamente la reazione del mercato al sequestro né di cogliere in maniera appropriata i sintomi della ripristinata operatività.

A questo riguardo, sembra che vi siano diverse opinioni di pensiero: alcuni ritengono, infatti, che il termine sia perentorio, altri che il termine possa essere ragionevolmente superato, su concessione e d'accordo con il tribunale.

Gli elementi informativi di cui all'art. 36, co. 1, CAM, costituiscono, oltre ad un adempimento di legge da compiersi entro trenta giorni dalla nomina da parte dell'amministratore giudiziario, anche un imprescindibile lavoro di comprensione della situazione aziendale nella logica di predisposizione dell'eventuale programma risanamento.

Nello specifico, il menzionato art. 36, co. 1 CAM richiede all'amministratore giudiziario di consegnare nella tempistica prevista una relazione particolareggiata contenente:

- › *l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni o delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;*
- › *il presumibile valore di mercato dei beni, stimato dall'amministratore stesso;*
- › *gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;*
- › *l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili; e*
- › *l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle decisioni inerenti il destino dell'azienda.*

L'analisi dei dati finanziari, intendendosi con tale termine le risultanze derivanti dalla tenuta della contabilità, è attività preliminare per la costruzione di qualsiasi piano pre-

visionale che appare opportuno considerare, seppur solo in via funzionale alla finalità dell'analisi.

### **Valore di mercato dei beni**

Il legislatore del Decreto Antimafia si riferisce esplicitamente al “*presumibile valore di mercato*” dei beni di proprietà dell'azienda<sup>1</sup>.

Quando i beni oggetto di valutazione siano parte di un complesso organizzato, è ragionevole che la valutazione debba riguardare l'azienda (o il ramo d'azienda) nella sua interezza.

Non è questo il contesto in cui soffermarsi sulle tecniche di determinazione delle attività. Basti, ai nostri fini, considerare che il richiamo del legislatore al valore di mercato, esclude che il valore espresso debba configurare un valore di liquidazione (ordinaria o forzata) o un valore specifico dell'azienda. In pratica, la valutazione tende a configurare un valore di collocamento “naturale” sul mercato, con la conseguente possibilità che i partecipanti al mercato possano sfruttare eventuali sinergie universali e considerando la possibilità per l'azienda sequestrata di poter fruire di un adeguato periodo di commercializzazione per il collocamento del bene. Appare, al contempo, chiaro che il valore di mercato non possa essere “astratto” e debba considerare anche la “collocabilità” dell'azienda sul mercato.

L'attività ha finalità squisitamente valutativa ed è finalizzata a rendere il tribunale edotto circa il valore monetario attribuito dal mercato ai beni, legittimando, peraltro, le successive operazioni e proposte avanzate dall'amministratore giudiziario. Per esempio, nel caso in cui la sommatoria dei valori di mercato dei beni in possesso riuscisse a coprire abbondantemente gli interessi dei soggetti coinvolti, laddove la prosecuzione dell'attività fosse invece fortemente in dubbio, l'amministratore giudiziario potrebbe orientare la propria decisione verso la liquidazione ovvero proporre il dissequestro per antieconomicità della gestione per l'Erario *ex art. 40, co. 5-ter, CAM*.

### **Eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili**

L'individuazione di difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili costituisce, nella realtà delle aziende sequestrate, una tipologia di analisi alquanto

---

1 Tale configurazione di valore rifacendosi ai Principi Italiani di Valutazione (PIV) potrebbe identificarsi come il “prezzo più probabile al quale la medesima potrebbe essere negoziata alla data di riferimento, in un mercato ordinato e trasparente fra soggetti che operano in modo razionale, senza essere esposti a particolari pressioni”.

complessa, in ragione del fatto che i dati potrebbero essere artefatti o alterati, risultando inattendibili a rappresentare adeguatamente lo stato di salute aziendale.

Tale circostanza è solo potenziale, ma l'amministratore giudiziario non può non accostarsi alla contabilità aziendale con dovuto scetticismo professionale.

L'amministratore giudiziario è tenuto in particolare a verificare la coincidenza tra il contenuto dei libri sociali (libro degli inventari, libro giornale, partitari) e i beni (mobili e immobili) presenti in azienda. Nel contesto in esame, si potrebbe, per esempio, verificare che:

- › *taluni beni registrati in contabilità siano stati sottratti all'azienda in sequestro;*
- › *taluni beni registrati in contabilità siano inesistenti;*
- › *taluni beni non registrati in contabilità siano stati posseduti di fatto ed utilizzati ai fini aziendali.*

Le discrasie eventualmente rilevate sono comunicate dall'amministratore informato dei fatti al tribunale competente, affinché questo possa avere una base informativa sulle attività da intraprendere al riguardo.

A seguito delle evidenze emerse, è opportuno rideterminare i dati in ragione della effettiva realtà rappresentata. La ricostruzione dei dati può essere più o meno complessa a seconda della situazione di riferimento. Ad ogni modo, la verifica e la ricostruzione dei dati è operazione necessaria e propedeutica al risanamento gestionale e la sua attenta analisi è strumento cruciale per l'espressione del giudizio medesimo sulla prosecuzione (o la ripresa) dell'attività e la predisposizione dell'eventuale programma.

Si ritiene che la costruzione dei dati e, soprattutto, la valorizzazione dei beni possano essere effettuate *ex novo* anche ai fini della redazione del bilancio. La situazione è tale da comportare una riscrittura dei dati di sintesi del bilancio, comportando le "correzioni di errori" (OIC 29) ritenute opportune e necessarie al caso in esame.

In questa fattispecie, si prospetta di fatto nella gran parte dei casi una "nuova" entità, motivo tale per il quale anche i valori di mercato adottati per la relazione di cui all'art. 36, co. 1 CAM possono essere adottati quali "surrogato" del costo esistente a quella data e utilizzati come nuovi dati contabili a partire dalla data di rilevazione in avanti.

I "nuovi" valori costituiranno, quindi, anche il riferimento di partenza per l'attestatore per l'esame della veridicità dei dati.

L'analisi del micro-ambiente di riferimento non è mai banale, e nel contesto di aziende sotto sequestro antimafia lo è ancor meno. Occorre comprendere se l'attività aziendale fosse operativa e se avesse prodotto margini positivi in virtù della propria affidabilità e credibilità o in ragione di un comportamento non regolare. È evidente, per esempio, che qualora la concorrenza fosse ridotta a causa di dinamiche intimidatorie o le commesse

fossero aggiudicate a fronte di un comportamento illecito, l'amministratore giudiziario debba essere capace di configurare nuovamente il posizionamento sul mercato della realtà aziendale scevro da tali condizionamenti. Non c'è dubbio che la reazione del mercato e, più in generale, della comunità all'amministrazione giudiziaria costituisca con tutta probabilità uno degli elementi più controversi e discrezionali. Da questo punto di vista, uno degli aspetti più evidenti può concernere il rapporto con fornitori e clienti. È chiaro che laddove esistano determinate condizioni praticate dai fornitori per l'approvvigionamento delle materie prime, spetti all'amministratore verificare, come avremo modo di ribadire anche in seguito, se i prezzi praticati siano allineati con le condizioni di mercato ovvero se siano inferiori o superiori perché, ad esempio, generati, rispettivamente, da processi di intimidazione o da scambi di favori.

L'analisi del macro-ambiente è essenziale nella determinazione dei risultati prospettici, ma di fatto non ha specificità particolari rispetto a quanto normalmente avviene per le aziende non soggette a sequestro. Basti ai nostri fini considerare che molto spesso le aziende sequestrate operano in settori di per sé poco redditizi. Il giudizio sulla prosecuzione dell'attività non può, ovviamente, prescindere da tale evidenza e considerare eventualmente i fattori critici di successo e la caratterizzazione dell'azienda nel mercato di riferimento.

### 1.3. Check up aziendale

Le attività finalizzate all'acquisizione delle informazioni necessarie alla comprensione dello stato della realtà aziendale e alla *compliance* alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 36 e 41 CAM possono implicare, sotto il profilo operativo, l'esigenza di pianificare e organizzare altre attività funzionali all'espletamento delle prime. Tra queste attività, le seguenti appaiono configurarsi quali elementi informativi imprescindibili nell'ambito della ricognizione di un'organizzazione produttiva nel contesto in esame:

- › *valutazione dell'opportunità di effettuare incontri con il management aziendale;*
- › *acquisizione dell'organigramma e di ogni altra informazione/informativa relativa al capitale umano e alla retribuzione del personale;*
- › *reperimento dei bilanci di verifica degli ultimi anni;*
- › *reperimento di eventuali report gestionali e budget;*
- › *acquisizione di prospetti di esposizione creditizia;*
- › *acquisizione degli estratti di conti correnti e di deposito titoli ai fini della definizione di un primo scenario di possibile pianificazione finanziaria;*
- › *redazione di una cronistoria dei principali eventi intervenuti nel corso della vita dell'azienda e delle eventuali situazioni straordinarie;*

- › *individuazione e definizione dei confini del modello di gestione e del posizionamento aziendale nel mercato di riferimento prima del sequestro nonché dei principali elementi di forza e di debolezza dei concorrenti;*
- › *mappatura dei prodotti, degli impianti e del relativo utilizzo;*
- › *esecuzione di un'analisi ABC di clienti e fornitori;*
- › *definizione di una prima ipotesi di programmazione produttiva;*
- › *definizione di una checklist delle principali non conformità fattuali e presumibili;*
- › *svolgimento di una prima attività di risk assessment, delle variabili di contesto e delle conseguenze potenzialmente generate dalle attività di legalizzazione.*

È chiaro che tra tutti gli ambiti di attività sopra richiamati, le prime criticità sia a livello di logica gestionale sia in rapporto al peso che possono rivestire nella valutazione sull'opportunità di prosecuzione dell'attività, le considerazioni pertinenti agli aspetti finanziari appaiono improcrastinabili.

Anche solo la predisposizione di una prima bozza di programma di prosecuzione potrebbe infatti richiedere la necessità di provvedere a realizzare interventi nell'area finanziaria di carattere preliminare rispetto alla sua implementazione economica, relativi, ad esempio, alla cessione di asset ritenuti non strategici, alla razionalizzazione della struttura finanziaria, alla gestione attiva del circolante e dei relativi rapporti con clienti, fornitori e magazzino, all'accesso a nuove fonti di finanziamento (europee, regionali, di finanza agevolata).

A questa prima attività di nuova pianificazione finanziaria occorre poi associare evidentemente una ridefinizione della strategia economica e industriale idonea a tracciare una prima rotta da seguire nel breve e medio termine, verificando elementi inerenti alla sostenibilità del modello di gestione (anche alla luce delle possibili iniziative di legalizzazione da porre in essere) e dell'attività di valorizzazione economica. Nel contesto in esame, infatti, agire soltanto sulla leva finanziaria può risultare necessario ma non sufficiente per consolidare la possibilità di una persistenza dell'azienda sul mercato, circostanza per la quale potrebbe manifestarsi l'esigenza di interventi più radicali anche sotto il profilo economico, quali, ad esempio, la realizzazione di iniziative volte al recupero dei margini e alla riduzione dei costi fissi, o alla vendita di asset o alla cessione di attività non strategiche, al controllo di procedure e processi gestionali interni. A seguito di tali attività potrebbe anche ritenersi opportuno redigere un piano di azione correttivo

degli obiettivi per aree funzionali, articolato su tempistiche, responsabilità e indicatori di monitoraggio.

## 2. Percorso decisionale per il giudizio sulla “prosecuzione” dell’attività

Una volta comprese le condizioni ambientali e lo stato di salute in cui opera l’azienda, l’amministratore giudiziario deve poter sviluppare un sistema decisionale tramite cui dimostrare la soluzione che appare la migliore ai fini della tutela degli interessi dei soggetti coinvolti. In questo contesto, l’amministratore può optare con specifico riferimento alla gestione aziendale, per una delle seguenti soluzioni:

Articolo CAM	Tipologia di proposta
art. 41, co. 1, lett. c)	Prosecuzione o ripresa dell’attività aziendale
art. 41, co. 5	Messa in liquidazione dell’impresa in sequestro
art. 41, co. 2-bis	Affitto d’azienda o di ramo d’azienda
art. 41, co. 2-ter	Comodato d’azienda o di ramo d’azienda
art. 40, co. 5-ter	Dissequestro dell’azienda
art. 63, co. 8-bis	Ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 160 L.F.
art. 63, co. 8-bis	<b>Accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F.</b>
art. 63, co. 8-bis	Piano attestato ai sensi del citato art. 67, co. 3, lett. d) L.F.
art. 41-bis, co. 6	<b>Amministrazione straordinaria ex art. 2, co. 1-bis D.Lgs. n. 271/1999</b>

L’amministratore giudiziario, a seguito dell’attività svolta, deve essere nelle condizioni di esprimere un giudizio sulla forma di gestione più redditizia e funzionale al proseguimento dell’attività.

Occorre, a questi fini, distinguere anzitutto le aziende tra “operative” e “non operative”. Per aziende non operative si intendono le aziende gestionalmente non attive, oppure attive ma fisiologicamente in perdita; quest’ultimo è il caso, ad esempio, delle aziende mantenute in vita ai fini del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e illecite (c.d. cartiere). Nel caso in cui l’equilibrio economico non sia raggiungibile, appare doveroso per l’amministratore ragionare sin da subito sugli altri possibili *output* disciplinati dalla legislazione antimafia e dettagliati nella tabella sopra riportata (es. percorsi liquidatori o concorsuali).

Qualora l’impossibilità a continuare l’attività sia evidente, parrebbe quindi che la posizione dell’amministratore giudiziario non possa che sostanzarsi nella consapevolezza di doversi at-

tivare al fine di cessare l'attività nel minor tempo possibile, sempre compatibilmente con le previsioni di legge, poiché l'attività in perdita erode naturalmente risorse a danno della collettività o dell'aveente diritto in caso di restituzione. Anche tale aprioristica affermazione, tuttavia, deve essere avvalorata da circostanze concrete.

Le aziende operative possono, di contro, presentare situazioni alquanto articolate. Ad ogni modo, al fine di giungere ad esprimere un giudizio sulla prosecuzione dell'attività, occorre considerare il sostenimento dei costi necessari per ripristinare una situazione di legalità. Nel momento in cui sono raggiunte da un provvedimento di sequestro, molte aziende presentano risultati in utile con margini estremamente positivi. I margini positivi, tuttavia, possono dipendere da modalità illecite con cui l'azienda sia stata fino a quel momento condotta. Non è raro infatti che le aziende sotto sequestro si configurino con situazioni di crisi irreversibile dal momento in cui inizino a essere gestite secondo le regole di mercato.

In sede di previsione dei risultati prospettici, tra le prime operazioni che l'amministratore giudiziario si trova ad effettuare, va inclusa quindi la formulazione di ipotesi relative al riflesso sulla gestione presente e futura del ripristino della legalità. In questa ottica, occorre, da un lato, considerare i costi vivi del ripristino della situazione di legalità e, dall'altro lato, computare gli oneri figurativi di natura reputazionale e gestionale sull'operatività futura.


Al di là della scelta operata sulle modalità tramite cui continuare l'attività aziendale, spetta all'amministratore giudiziario ripristinare le condizioni di "normalità" operativa.

Per quanto concerne la determinazione dei costi direttamente connessi al ripristino della legalità, potrebbe essere utile considerare:

- › *costi diretti per la realizzazione di attività legate al ripristino formale e sostanziale della legalità, come: legalizzazione dei rapporti di lavoro, adeguamento alle norme per la sicurezza del lavoro, svolgimento di azioni volte al ripristino ambientale, ravvedimenti operosi;*
- › *costi legati all'efficientamento dei beni strumentali (laddove l'efficacia della logistica strumentale non fosse stata ritenuta, appunto, una priorità in quanto si poteva contare su procedure di aggiudicazione delle commesse secondo criteri diversi rispetto all'efficacia e all'efficienza economico-produttiva);*
- › *costi legati all'articolazione di una struttura societaria appropriata e all'adozione degli strumenti eventualmente implementabili in una prospettiva di trade-off tra benefici e costi relativi;*
- › *costi legati alla necessità di una razionalizzazione e di uno sviluppo delle risorse umane, quando, ad esempio, l'azienda presenti un organico sovra-dimensionato in ragione di una politica di assunzione determinata da logiche clientelari (e non aziendali) funzionali all'acquisizione del consenso sociale o territoriale.*

L'esame delle condizioni sopra indicate appare funzionale alla scelta sul futuro dell'azienda ed è elemento preliminare alla determinazione della organizzazione della "newco" derivante dal sequestro. È chiaro che spetta all'amministratore giudiziario agire nel rispetto del proprio ruolo e in via strumentale alla continuazione o ripresa dell'attività, secondo condizioni di legalità e sostenibili sotto il profilo economico.

Il seguente diagramma illustra il percorso decisionale dell'amministratore giudiziario.



Laddove l'amministratore giunga alla conclusione che la prosecuzione dell'attività costituisca una soluzione praticabile, è necessario evidenziare anche la forma di gestione più idonea e redditizia. Tale evidenza, ovviamente trova solo parziale "riconciliazione" con quanto previsto dalla relazione di cui all'art. 36 CAM, stante che l'indicazione di cui al citato articolo sarà espressa, anche in virtù della tempistica prevista, sulla base delle conoscenze acquisite alla data e, per quanto detto, prescindendo dall'esame delle concrete possibilità di sviluppo. Per esempio, un'azienda del territorio potrebbe essere interessata per motivi di sinergia a rilevare l'azienda e tale condizione poteva non essere emersa alla data di presentazione della relazione di cui all'art. 36 CAM.

La prosecuzione e la redditività aziendale potrebbero in linea teorica prestarsi anche alla gestione "indiretta" dell'attività aziendale; l'affitto d'azienda potrebbe essere un'operazione razionale e conveniente per tutti i soggetti coinvolti: l'affittuario potrebbe trarre vantaggio dall'affittare una realtà organizzativa già funzionante, sfruttando le sinergie eventualmente ottenibili per mezzo della strumentazione già in uso, e il locatore (l'ammi-

nistratore giudiziario) potrebbe da parte sua ottenere una redditività maggiore rispetto a quella ottenibile tramite la gestione dell'azienda già nota nel mercato.

Di fatto, tuttavia, dall'indagine svolta dal CNDCEC nel 2016, è emerso che la pratica dell'amministrazione diretta è largamente la più diffusa (nell'80% dei casi), soprattutto nei contesti territoriali del Mezzogiorno, in cui la mancanza di incentivi di varia natura possono ingenerare resistenze nel gestire imprese poste sotto sequestro antimafia<sup>2</sup>.

I novellati artt. 40, co. 3-ter, e 110 CAM prevedono poi rispettivamente che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato e l'ANBSC possano disporre la c.d. assegnazione provvisoria di beni immobili e aziende già in fase di sequestro ai soggetti previsti dall'art. 48 CAM tra cui anche gli enti del c.d. Terzo settore.

Tale logica ambisce a garantire, anche a fini sociali, l'utilizzo di immobili e aziende, fornendo un segnale di presenza attiva anche da parte degli enti territoriali e/o delle organizzazioni non lucrative interessate. In questa logica deve essere concepito anche l'art. 81 D.Lgs. n. 117/2017, recante il "*Codice del Terzo settore*", il quale prevede un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e pari al 50% per le erogazioni liberali effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti del Terzo settore coinvolti<sup>3</sup>.

Si possono, peraltro, verificare circostanze concernenti il sequestro di aziende costituenti un gruppo. In tal caso, le problematiche sviluppate in precedenza sono articolate in una logica di gestione del complesso economico<sup>4</sup>. Qualora ciò si verifichi (circostanza tutt'altro che irrealistica), spetta al professionista sviluppare un programma articolato, in cui le scelte strategiche sulla gestione delle aziende possano essere differenziate. Anche in questa fattispecie, il commercialista appare figura professionale in possesso di tutte le

---

2 Si veda: CNDCEC e FNC, *Conoscere per gestire*, 2016, <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=cf4b1f83-279f-4777-b2ce-b70c14b866a2>.

3 Ai sensi dell'art. 5, lett. z) del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore possono esercitare attività di interesse generale riconducibile alla "riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

4 Si ricorda che, indipendentemente dalla partecipazione a un gruppo, l'art. 41, co. 6, CAM, assimilando la gestione dell'azienda alla gestione delle partecipazioni di controllo, dispone anche che: "Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro".

conoscenze e le competenze tecniche per poter garantire gli interessi soggettivi e collettivi che ruotano intorno ai procedimenti di sequestro antimafia.

In altri casi, il sequestro comporta l'interruzione temporanea dell'attività con inevitabili oneri aggiuntivi, quali il pagamento di penali dovute al non ottemperamento di accordi precedentemente presi (nel caso in cui l'amministrazione per motivi di prosecuzione decida di riattivare contratti in essere), il ripristino operativo dell'attività industriale, la ripresa degli accordi di approvvigionamento a condizioni più sfavorevoli, ecc.

Come accennato, esistono, poi, costi indiretti provenienti dall'amministrazione giudiziaria, che ricadono in capo all'azienda, come l'affidabilità o l'eventuale convenienza che un soggetto terzo possa avere a mantenere in vita un rapporto commerciale con un'azienda raggiunta da un provvedimento giudiziario cui seguono diverse condizioni. È evidente che tale valutazione di convenienza, spesso alquanto complessa, non possa che emergere da un esame completo dal ruolo ricoperto dall'azienda nel territorio e dalla eventuale natura e motivazione su cui poggiano i rapporti aziendali.

Una volta "neutralizzati" i costi derivanti dalla eventuale gestione illegale, occorre anche definire una struttura che possa cautelarsi (se non essere immune) dalle eventuali pregresse dinamiche di illegalità e che, allo stesso tempo, sia capace di fornire un concreto strumento di controllo per l'organizzazione. Nella logica aziendalistica, si tratta di definire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa che preveda un sistema di controllo interno<sup>5</sup> che possa prevenire e cogliere tempestivamente errori significativi a livello amministrativo, procedurale e gestionale. Tale sistema, una volta collaudato, dovrà poter captare non solo gli errori "volontari" legati a un eventuale percorso illecito di comportamento, bensì anche gli errori "involontari" dovuti a una struttura non ottimizzata, secondo un approccio *risk based*, oggi adottato tanto a livello gestionale quanto (soprattutto) nell'ambito dei controlli interni e di revisione<sup>6</sup>. Secondo questa logica, il sistema di controllo interno può ricoprire un importante ruolo per il ripristino di comportamenti legati all'etica comportamentale. D'altra parte, non si può escludere che le aziende sottoposte a sequestro possano essere

---

5 Il "sistema di controllo interno" è definito dall'International Audit and Assurance Standards Board come "[i]l processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine "controlli" si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti di controllo interno". Si veda: MEF, Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 315, L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, par. 4, lett. c).

6 Si vedano anche: CNDCEC, "Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate", <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=1ad1a0c4-67a7-4af0-9db0-6b2408cb597d>.

già in possesso di strumentazione e profili adeguati per soddisfare tali esigenze; qualora ciò si verifici, l'investimento da parte dell'amministratore sarà inferiore, ma ciò non deve ridurre l'impegno e l'accuratezza nelle attività di verifica del corretto funzionamento del sistema.

L'azienda operativa così ripristinata, ossia al netto dei costi legati alla legalità, può assumere diverse configurazioni; semplificando:

- › *azienda (momentaneamente) non in equilibrio. L'azienda è da ritenersi come momentaneamente non in equilibrio nel caso in cui, ripristinata la legalità, non presenti allo stato attuale una condizione di equilibrio. Qualora l'azienda risulti non in equilibrio, l'attività di analisi dell'amministratore giudiziario sotto il profilo aziendale consta nel verificare se l'azienda a regime e con il nuovo assetto possa essere in grado di essere operativa. Tale analisi può rivelarsi assai complessa dal punto di vista professionale poiché richiede l'espressione di un giudizio che varia sensibilmente da caso a caso e uno sforzo analitico articolato, basato su previsioni spesso non corroborate da fatti concreti, giacché l'azienda risanata è di fatto, in molti casi, un'azienda "nuova": l'azienda amministrata, una volta ripristinata la legalità, non ha ancora riscontri sul mercato né risulta agevole prevedere la reazione del contesto economico nell'intrattenere rapporti finanziari e commerciali con un'azienda sotto sequestro. L'esame della prosecuzione, perciò, deve essere effettuato con cura e attenzione;*
- › *azienda (momentaneamente) in equilibrio in ragione di "fattori esterni". È questa la circostanza in cui l'imprenditore, con risorse ottenute illecitamente, abbia deciso di investire in business già avviati e redditizi in cui l'azienda sia in equilibrio tuttavia, prevalentemente, giovandosi di fattori esterni non riconducibili alla qualità del proprio operato bensì a circostanze che ne abbiano determinato sino a quel momento gli "elementi critici di successo". Potrebbe essere questa la situazione in cui si trovino le aziende che, commettendo reati tributari, sopportino un minor carico fiscale rispetto ai propri competitor, o che, sfruttando la forza lavoro, presentino minori costi gestionali, o che, tramite metodi corruttivi o intimidatori, ottengano commesse di lavoro che altrimenti non riceverebbero. Tali realtà operano in regimi non concorrenziali e il professionista deve essere, dunque, in grado di comprendere cosa si verifichi nel momento in cui siano ripristinate le normali condizioni di mercato;*
- › *azienda in equilibrio. È questo il caso in cui ci si trovi ad amministrare un'azienda "sana", in quanto operativa nella legalità. L'imprenditoria criminale può aver ad esempio effettuato un investimento mirato in un settore ritenuto redditizio. È tuttavia evidente che anche in questa circostanza, l'amministratore giudiziario dovrà interrogarsi su quali riflessi possa generare il sequestro a livello operativo, e se, e in quale misura, l'azienda risulti identificabile con la proprietà.*

In ogni caso, la previsione risentirà necessariamente di un'analisi preliminare in cui valutare il "grado di correlazione" del nome dell'azienda alla storia giudiziaria in corso. Quanto maggiore risulti tale correlazione tanto maggiore sarà la complessità economica e sociale dell'attività di valutazione dell'amministratore volta a comprendere l'effettiva consistenza dei futuri flussi economici e finanziari.

Alla luce di quanto sopra detto, deve essere ricordato che una recente indagine del CN-DCEC ha rilevato, nelle seguenti, alcune tra le principali difficoltà gestionali (e ambientali):

- › *controlli delle Pubbliche Amministrazioni;*
- › *carezza di liquidità finanziaria;*
- › *concorrenza sleale;*
- › *mancaza/incompletezza della documentazione contabile;*
- › *costi della legalità (risorse umane non regolarizzate, ecc.);*
- › *frequente risoluzione dei rapporti commerciali da parte dei fornitori;*
- › *diffidenza di fornitori e degli istituti di credito;*
- › *assenza di specifiche competenze manageriali per la gestione di aziende operanti in determinati settori produttivi;*
- › *rapporti con dipendenti ed organizzazioni sindacali;*
- › *adozione di provvedimenti di sequestro/confisca di immobili aziendali "in via autonoma";*
- › *gestione di imprese individuali e delle società cooperative attive<sup>7</sup>.*

Ciò premesso, l'analisi del *going concern* deve essere necessariamente effettuata anche solo a fini normativi; l'amministratore giudiziario, come accennato, deve considerare se vi siano i presupposti liquidatori anche in termine di predisposizione del bilancio. Laddove non sussistano le condizioni adeguate, l'amministratore giudiziario deve tenere in considerazione la realtà dei fatti ai fini dell'utilizzo dei criteri contabili applicabili alla realtà societaria ed eventualmente ai singoli rami d'azienda (si pensi agli ammortamenti, al test per la svalutazione delle immobilizzazioni strumentali, alla valutazione delle partecipazioni possedute, ecc.), ove compatibili con le previsioni della normativa speciale del CAM. In particolare, acquisita conoscenza dei processi aziendali e del contesto di riferimento e definita un'appropriata base informativa, l'amministratore giudiziario deve esprimere un proprio giudizio sulla "proseguimento dell'attività", ai fini della predisposizione della ap-

---

<sup>7</sup> Si veda: CNDCEC e FNC, *Conoscere per gestire*, op. cit.

posita relazione di cui all'art. 41 CAM e, in una logica aziendale, allo scopo di pianificare e sviluppare l'attività programmatica e gestionale<sup>8</sup>.

Per un verso, quindi, l'amministratore giudiziario dovrà valutare la capacità dell'azienda di continuare ad essere operativa nel presumibile futuro, per altro verso, dovrà stabilire degli obiettivi (anche intermedi) di natura gestionale.

Il *going concern* aziendale è elemento noto alla professione.

Anche in questa circostanza, peraltro, occorre contestualizzare la tematica di carattere più generale. Per contestualizzare l'attività da svolgere, è opportuno evidenziare che l'analisi di continuità aziendale deve essere inizialmente svolta nell'esercizio provvisorio che parte dalla data del sequestro e arriva alla data di redazione della relazione ex art. 41 CAM. L'esecuzione dell'analisi, tuttavia, non esenta evidentemente l'amministratore giudiziario dal dover eventualmente svolgere tale esame periodicamente, per quanto rilevi in merito alla predisposizione del bilancio e all'emersione di segnali che possano richiedere l'accesso a procedure concorsuali. Senza presunzione di esaustività, si rileva che il *going concern* interpretato nella previsione dell'amministrazione giudiziaria acquisisca un'accezione più ampia rispetto a quella solitamente definita per l'analogo concetto in ambito bilancistico, dove la continuità aziendale si "misura" nella capacità dell'azienda di continuare ad essere operativa per un periodo almeno pari a dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio<sup>9</sup>.

Nell'ambito delle aziende sotto sequestro la "prosecuzione" è più assimilabile alla potenzialità dell'azienda di raggiungere un equilibrio economico a valere nel tempo.

È opportuno quindi ribadire che ciascuna situazione vada esaminata caso per caso e che ogni azienda sotto sequestro abbia una propria storia specifica. È peraltro possibile

---

8 Si consideri anche che l'art. 36, co. 1, lett. e), CAM richiede all'amministratore giudiziario di fornire al tribunale già entro 30 giorni dalla nomina "*l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'art. 41*". In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c., la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

9 Si veda: IASB (2008), IAS 1, *Presentazione del bilancio*, par. 26. Contestualmente, l'OIC nell'OIC 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, prevede che: "*Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio*".

fornire alcune considerazioni di massima che possono orientare o supportare il professionista nelle proprie decisioni.

### 3. Determinazione del programma

Una volta effettuata l'analisi preliminare e considerata la prosecuzione dell'attività la soluzione che possa garantire più adeguatamente gli interessi coinvolti, le assunzioni concernenti il ripristino della legalità e le ipotesi concernenti la prosecuzione dell'attività devono trovare conferma in un programma industriale dettagliato<sup>10</sup> che segua principi e logiche ben definite.

Nel caso in cui l'amministratore giudiziario ritenga che vi siano le condizioni per la continuazione dell'attività d'impresa, la pianificazione di un programma industriale da presentare con la relazione ex art. 41 CAM, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa sequestrata, è da concepire non solo come un adempimento necessario, ma anche come uno strumento indispensabile per verificare la fattibilità della prosecuzione dell'attività sotto il profilo decisionale e dal punto di vista operativo. Il "programma industriale" va inteso e redatto come un vero e proprio *business plan*, attribuendo alle due locuzioni un analogo significato tecnico.

Come già si è accennato, nel contesto generale della *ratio* della norma e del CAM, gli obiettivi specifici del programma e le funzioni strategiche dello stesso potranno variare in relazione alle singole realtà produttive oggetto del sequestro in funzione delle risultanze dell'attività preliminare e del confronto tra giudice delegato alla procedura e amministratore.

#### 3.1. Principi di redazione

La determinazione del *business plan*, in sostanza, non può evidentemente muovere da dati non attendibili.

Per tale motivo, la prima attività da porre in essere consiste nel verificare la congruenza e la corrispondenza tra l'andamento economico configurabile nell'ultimo periodo intermedio di riferimento nonché la situazione finanziaria debitoria esistente alla data di conferimento dell'incarico (che, comunque deve ritenersi "congelata" in attesa della verifica dei crediti ex artt. 52 e ss. CAM).

Proprio per tale ragione, il *Business Plan* (per la valutazione della possibilità di continuità aziendale) dovrà essere incentrato esclusivamente sul Conto Economico previsionale, es-

---

10 Si veda: CNDCEC, *Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati*, ottobre 2015, pp. 59 e ss.

sendo l'aspetto finanziario rilevante solo a seguito della verifica dei crediti previsti dagli artt. 57 e ss. CAM.

Tale prerequisite, tuttavia, è la condizione necessaria ma non sufficiente per poter redigere un programma adeguato. Il programma che è predisposto assume:

- › per alcuni aspetti, connotati similari a un piano di una *start-up*, poiché l'azienda che si presenta sul mercato, seppur già esistente, agisce con condizioni e presupposti completamente nuovi e non testati a livello operativo, portando peraltro su di sé il fardello mediatico del provvedimento di sequestro;
- › per altri versi (e soprattutto), elementi comuni a un piano di risanamento, poiché si potrebbe dover partire dal presupposto (non sempre evidentemente vero) che la situazione aziendale di partenza sia articolata su elementi ambientali non sostenibili in condizioni non artefatte e/o di libero mercato. Per tale motivo, laddove non vi siano circostanze specifiche, si rinvia al già citato documento del CNDCEC "*Principi per la redazione dei piani di risanamento*".

Ciò premesso, la costruzione del programma medesimo poggia inevitabilmente sui principi riconosciuti come validi da prassi e dottrina per la predisposizione dello stesso. Non vi è motivo per cui il programma debba discostarsi, in via generale, dai principi generali previsti per la redazione dei piani di risanamento.

I principi per la redazione del programma di seguito illustrati sono stati declinati - in sintesi e funzionalmente alle finalità del presente contributo - sulla base dell'analisi dei principi generali (ove compatibili) sui contenuti del Piano di risanamento elaborati dal CNDCEC nel documento "*Principi per la redazione dei piani di risanamento*", e, con riferimento ai soli principi di affidabilità e chiarezza, sulla base dell'analisi dei principi di redazione del *business plan* elaborati dal CNDCEC nel documento "*Linee guida alla redazione del business plan*".

**Sistematicità.** Il programma deve descrivere la situazione attuale e quella obiettivo, considerando l'azienda nel suo complesso (completezza) e nelle principali aree di attività;

**Attendibilità.** Il programma deve essere, nonostante articolato su un insieme di assunzioni ipotetiche, razionale e ragionevole. La razionalità consta anche della fattibilità del percorso di sviluppo proposto e della connessione causa-effetto delle operazioni riportate, nonché della logica correlazione con i valori espressi. La ragionevolezza attiene anche alla determinazione quantitativa dei valori, alla luce dell'analisi aziendale effettuata. È difficile, per esempio, se non motivato e spiegato, prevedere la vendita di beni in misura superiore alla media del settore soprattutto nei primi anni del programma, qualora l'attività aziendale debba essere riavviata a seguito della confisca.

L'attendibilità implica la rappresentazione dei risultati più probabili. I risultati esposti non espongono, quindi, *performance* "medie", né tantomeno "prudenti", nel senso di sti-

me medie riviste al ribasso, poiché l'incertezza è uno degli elementi connaturati allo sviluppo di valori probabilistici. Il fattore dell'incertezza può essere, poi, naturalmente espresso nei flussi o nei tassi di sconto applicati. Nel caso di specie, appare corretto indicare l'incertezza esistente nei flussi connessi all'attività promossa, poiché elemento di maggiore incertezza connessa allo sviluppo dei programmi. Tale scelta agevola anche la trasparenza delle assunzioni utilizzate e dei risultati esposti;

**Affidabilità.** L'affidabilità del programma segue all'affidabilità delle assunzioni e dei procedimenti attraverso i quali avviene la formulazione delle proiezioni e la derivazione delle conclusioni che contiene. Ciò implica che deve essere affidabile anche il metodo utilizzato sia per la raccolta dei dati sia per la loro successiva elaborazione. Al fine di ritenere una procedura complessiva affidabile, si ritiene che la raccolta dei dati sia documentata, la loro elaborazione sia sistematica e che l'analisi dei medesimi sia controllabile. In altri termini, dati e informazioni devono essere riportati e descritti in modo da rendere possibile l'identificazione della fonte, per consentire una verifica della loro affidabilità. Dunque, il programma dovrà indicare le modalità di costruzione di eventuali modelli per la formulazione di proiezioni, illustrare le ipotesi e le assunzioni sottostanti allo sviluppo delle proiezioni e rappresentare le fonti da cui i dati alla base delle proiezioni sono stati raccolti.

**Coerenza.** La coerenza investe anzitutto la connessione tra la fase di ricostruzione della contabilità e dell'inventario (gestione e rendicontazione) e la predisposizione del programma (previsione). In tema di stima dei risultati futuri, il programma deve essere articolato su un insieme di assunzioni tra loro logicamente connesse. Sarebbe, per esempio, discutibile prevedere un aumento progressivo delle vendite con una diminuzione del costo del lavoro, a meno che questo ovviamente non sia spiegabile.

**Capacità potenziale di raggiungimento di un equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.** Il programma deve dimostrare la prosecuzione dell'attività. Questo significa che nell'arco temporale previsto dal programma deve essere dimostrata la propensione del raggiungimento di un equilibrio economico a valere nel tempo. La finalità stessa del programma consiste nell'evidenziare che i flussi economici e finanziari in entrata a regime siano in grado di coprire, di fatto, i flussi in uscita, senza tener conto, almeno fino alla verifica dei crediti ex artt. 57 e ss. CAM, dei crediti anteriori al sequestro.

**Chiarezza.** Il principio della chiarezza va inteso come semplicità di lettura e comprensibilità. Il rispetto del principio di chiarezza consente al destinatario del programma di comprenderne gli obiettivi, i contenuti, le iniziative, gli strumenti e le risorse con cui si intende realizzarlo. In sintesi, il principio della chiarezza implica che il programma debba possedere un livello di dettaglio informativo alla sua esecuzione e all'esigenza degli *stakeholder* di riferimento, e ciò con riguardo ai contenuti quanto ai suoi riferimenti tempo-

rali. Il principio di chiarezza comporta, quale condizione necessaria (ma non sufficiente), la presenza del requisito dell'univocità terminologica, che si realizza quando ciascun termine o vocabolo impiegato nel documento è usato con una ed una sola determinazione semantica, ossia con un unico significato. La non variabilità semantica consente di ridurre il rischio di equivoci e confusioni.

**Trasparenza.** La trasparenza si sostanzia nell'elaborazione di un programma che sia ricostruibile, laddove siano forniti i dati e le informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico (verificabilità), e intellegibile da parte del tribunale e da parte dell'attestatore che, a diverso livello, sono tenuti a fornire un giudizio su quanto rappresentato. Tali principi devono necessariamente essere declinati in ragione della situazione analizzata e contestualizzati in funzione della rappresentazione di una nuova realtà.

### 3.2. Lineamenti generali

Il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario è - in circostanze normali e, a maggior ragione, nell'ambito di riferimento - un risultato aleatorio. Realisticamente, nel caso in cui occorra riorganizzare l'azienda nei suoi aspetti sostanziali, il raggiungimento dell'equilibrio potrebbe non essere perseguito in breve termine. Per certi versi, l'azienda potrebbe essere assimilabile, come anticipato, a una *start-up* e la realizzazione dell'equilibrio potrebbe quindi richiedere il tempo necessario a una "nuova" maturazione.

Anche per tale motivo, il programma normalmente non può essere articolato solo sui flussi antecedenti al sequestro; in tali circostanze la previsione deve, quindi, essere effettuata, per utilizzare termini noti ai fini della determinazione dei flussi, non su una struttura "*as is*", bensì su una realtà "*as it may be*": le ipotesi in base alle quali esprimere i flussi dovranno essere per definizione ipotesi connesse a situazioni ipotetiche<sup>11</sup>.

Peraltro, l'ottica gestionale dell'amministratore giudiziario dev'essere comunque articolata su una prospettiva previsionale, volta a identificare le potenzialità esistenti e inesprese. Il legislatore stesso, infatti, sprona l'amministratore giudiziario a verificare la possibilità di incrementare la "*redditività*" dei beni oggetto della misura cautelare.

Quanto alla durata del piano, lo stesso solitamente non supera un arco temporale quinquennale. In ambito antimafia, invece, stante le tempistiche dettate dal CAM (*cf.* artt. 24, co. 2 e 27, co. 6) che delimitano la competenza gestoria dell'amministratore giudiziario in un arco temporale ben definito, si ritiene che il programma elaborato dal professionista in argomento non debba superare l'arco temporale di quattro anni. Peraltro, attesa la

---

<sup>11</sup> L'Organismo Italiano di Valutazione afferma che si ha una "ipotesi relativa a situazioni ipotetiche (hypothetical assumption)" quando "la stima di valore è riferita ad una situazione che non è quella corrente, ma ad una situazione ipotetica, l'ipotesi in parola riguarda lo specifico fatto o circostanza". Si veda: OIV, Principi Italiani di Valutazione, Glossario, 2015.

possibilità concreta che ad un programma si accompagni un coevo programma di dismissione di beni (aziendali o immobiliari), la tempistica potrebbe essere in casi particolari anche più lunga. In tali circostanze, all'interno del programma deve essere riportata la motivazione che ha comportato l'esigenza di fare ricorso a tempistiche più lunghe.

Il programma delineato non può che essere articolato sull'attività esistente. L'amministratore giudiziario è, infatti, anche un custode dei beni e non può, se non autorizzato e in condivisione piena con il tribunale, rivedere il *core business* aziendale.

Il tenore letterale della norma sembra non casualmente trattare della "prosecuzione dell'attività".

L'azienda sequestrata che, tuttavia, svolge l'attività in esame è spesso soggetta a molteplici variabili, poiché, da un lato, è dubbia la reazione del mercato alla luce delle attività intraprese dal tribunale con il provvedimento ablatorio, dall'altra, l'eliminazione dei fattori che creavano indebite condizioni agevolative, possono aumentare l'incertezza dei risultati futuri.

L'attività di valutazione dei beni è evidentemente funzionale all'utilizzo che l'amministratore giudiziario intende fare degli stessi. Tale valutazione deve, perciò, risultare coerente con quanto previsto nel programma. In sostanza, i beni strumentali - intesi quindi come funzionali all'attività aziendale - dovranno incorporare nel valore espresso un valore d'uso; i beni che, al contrario, sono destinati ad essere dismessi dovranno essere rappresentati, a seconda delle assunzioni previste, come un valore di mercato, un valore di liquidazione ordinaria, o un valore di liquidazione.

Per questo motivo, nonostante l'azienda operi ad assetti invariati, il programma esprimerà realisticamente importanti assunzioni relative alla realizzazione di eventi futuri. Nello specifico, le ipotesi assunte saranno per buona parte ipotesi relative a situazioni ipotetiche in quanto connesse a situazioni differenti rispetto a quelle correnti. Per tale motivo, è opportuno che, oltre alle dovute cautele del caso nell'esprimere le valutazioni, l'amministratore indichi e, se opportuno, illustri, le assunzioni presenti nel programma. Ad ogni modo, per tramite della stima dei flussi o dei tassi, l'incertezza realizzativa dovrà essere incorporata nell'identificazione della migliore stima espressa.

### 3.3. Articolazione del programma

Per fornire una cornice di riferimento, si riportano di seguito una serie di elementi utili a definire una possibile articolazione della struttura e dei contenuti di un programma:

- 1) *obiettivi e funzioni strategiche;*
- 2) *prospetti di pianificazione adottati;*
- 3) *razionalità e coerenza delle assunzioni di natura economica e produttiva;*

- 4) *interventi d'immediata criticità/urgenza (ad esempio di carattere finanziario);*
- 5) *analisi di sensitività.*

### **Definizione di un programma operativo ai fini dell'analisi della prosecuzione e redazione del programma**

L'art 41, co. 1, CAM dispone, in particolare, nelle lettere b) e c) che la relazione debba contenere, tra l'altro *"l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività"* nonché *"una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto:*

- › *del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari;*
- › *della natura dell'attività esercitata;*
- › *delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta;*
- › *della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa;*
- › *della capacità produttiva e del mercato di riferimento;*
- › *degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda"*.

Il comma prosegue disponendo che in caso *"di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento"* dello stesso.

Provando a declinare in modo più analitico le informazioni sopraindicate, è ragionevole individuare alcuni primari contenuti che si ritiene non possano non essere oggetto di esame nell'ambito della nella predisposizione del programma, contenuti riportati nella seguente tabella.

**Tabella 2 - Contenuto della relazione ex art. 41 CAM**

---

#### *Posizionamento sul mercato*

Il programma deve indicare il segmento di mercato di appartenenza dell'azienda per effetto delle scelte ante sequestro.

---

#### *Intenzioni strategiche*

Il programma deve indicare le scelte assunte in relazione agli obiettivi di crescita, di ruolo, sociali che si intende perseguire.

---

#### *Programma d'azione per il raggiungimento degli obiettivi strategici*

Il programma deve esplicitare l'insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche, con la specifica dell'impatto in termini economico-finanziari e della tempistica necessaria.

---

---

#### *Ipotesi e dati finanziari prospettici*

Il programma deve riportare l'insieme dei prospetti economici, coerenti con le scelte strategiche e il programma di azione, corredato da ipotesi di fondo su grandezze macroeconomiche, sviluppo dei ricavi, costi diretti e indiretti, oneri finanziari e della fiscalità, struttura finanziaria e copertura di eventuale fabbisogno.

---

#### *Sostenibilità finanziaria*

Il programma deve essere sviluppato in funzione della condizione di equilibrio tra le diverse fonti di finanziamento e gli impieghi.

---

*Fonte: rielaborazione documento CNDCEC (2015), Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, pp. 64-65.*

La definizione del *business plan* interessa, quindi, diversi fattori e deve essere fondata su basi coerenti con lo svolgimento delle già esaminate fasi gestionali. Il programma industriale deve essere fortemente articolato su ipotesi avvalorate, per quanto possibile, da conferme esistenti sul mercato. Per esempio, il programma non può comprendere oneri finanziari calcolati su tassi inferiori rispetto a quelli precedentemente praticati, se gli istituti finanziari non hanno stabilito le diverse condizioni; allo stesso modo, esso non dovrebbe fondarsi su superiori o uguali livelli di fatturato laddove il micro ambiente di riferimento abbia dato dimostrazione di reagire negativamente alle circostanze giudiziarie in atto. È chiaro che, considerata la peculiarità dei temi trattati, ciascuna circostanza debba essere esaminata singolarmente e qualsiasi casistica rappresenti, se non un *unicum*, comunque una situazione difficilmente riproducibile.

In questa prospettiva, comunque, è opportuno osservare che il CAM fornisce ampi margini di flessibilità nell'amministrazione.

La predisposizione del programma, poi, al di là degli adempimenti della relazione iniziale da consegnare al giudice delegato nei tempi previsti, richiede un monitoraggio costante. Ciò è insito nell'implementazione dei piani aziendali e lo è ancor di più nel contesto in esame, stante l'incertezza in cui spesso si muovono le aziende poste sotto sequestro, soprattutto nella loro prima fase di gestione.

### **3.4. Contenuti analitici del programma**

Il primo elemento che il programma deve illustrare riguarda la descrizione e l'esplicazione delle funzioni strategiche che gli sono attribuite nonché la coerenza delle stesse rispetto alle specifiche variabili gestionali, territoriali e contestuali della realtà aziendale. In questa prospettiva appare essenziale che le linee strategiche illustrino:

- › gli elementi principali che si ritiene consentano la prosecuzione dell'attività individuati in base all'analisi preliminare;
- › la discontinuità gestionale rispetto agli esercizi precedenti al sequestro e gli even-

tuali interventi di criticità finanziaria;

- › le competenze professionali e tecniche necessarie alla sua attuazione e le relative risorse individuate di concerto col giudice delegato;
- › le eventuali iniziative di divulgazione informativa e di ricezione di *feedback* provenienti dal contesto economico e sociale di riferimento.

Laddove sia possibile procedere a una verifica presso ulteriori fonti informative esterne o a una deduzione logica seguente a specifiche indagini e attività di ricerca, sarebbe utile illustrare nelle linee strategiche alcuni elementi connessi alle attività svolte nell'ambito del *checkup* aziendale, tra i quali:

- › l'evoluzione attesa delle vendite;
- › l'andamento recente dei principali *competitor*;
- › i limiti contrattuali all'utilizzabilità di beni immateriali e/o di beni materiali;
- › le previsioni di evoluzione delle normative con maggiori potenziali impatti e probabilità individuati nel *risk assesment*;
- › l'evoluzione attesa dei costi di approvvigionamento dei principali fattori produttivi o dai principali fornitori di cui all'analisi ABC dei fornitori;
- › l'adeguatezza del valore degli *asset* aziendali;
- › le tempistiche di dismissione degli *asset* ed i flussi finanziari provenienti.

Il secondo ambito di contenuti rispetto ai quali il piano dovrebbe fornire indicazioni riguarda la completezza e l'efficacia dei prospetti di pianificazione utilizzati; in altri termini, occorre capire in che misura gli schemi di rappresentazione delle informazioni economico-quantitative (conto economico) consentono di conoscere e comprendere:

- › *i risultati economici parziali*;
- › *la natura, la provenienza e la destinazione dei flussi finanziari*.

L'elemento temporale assume un'importanza critica tanto nella predisposizione quanto nella realizzazione del programma; con riguardo alla sua durata, sarebbe opportuno verificare:

- › *la durata complessiva del programma anche in funzione della capacità di soddisfacimento delle obbligazioni assunte*;
- › *durata delle fasi in cui il programma può essere articolato in funzione delle quali individuare criticità connesse alla scelta delle diverse possibili cadenze*.

Naturalmente non è agevole svolgere le attività indicate in modo sequenziale e completo. Una delle caratteristiche distintive tra un programma industriale e un programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di aziende sotto sequestro previsto dal CAM è che il primo risponde *in primis* a una logica condivisa dal consiglio di amministrazione ai fini dello sviluppo di una funzione strategica e gestionale, laddove il secondo ha come fulcro iniziale la rimozione degli elementi di criticità connaturati alla gestione di un'azienda che sovente ha beneficiato di circostanze eccezionali nell'espletamento dei processi di valorizzazione economica, con conseguenze sul piano delle valutazioni prospettiche inevitabilmente aleatorie.

Nondimeno, in questa attività propedeutica all'effettiva prosecuzione dell'attività e alla salvaguardia di una pluralità di interessi economici e sociali, può risultare utile l'acquisizione di materiale ulteriore rispetto ai documenti economico-contabili di sintesi, quali, ad esempio, fogli di lavoro, file *excel* utilizzati per la pianificazione progressiva, documenti riepilogativi delle ipotesi operative, ecc. A tal fine potranno essere svolte anche indagini di altra natura, quali indagini interne, esterne, di correlazione, tecniche.

È stato già rimarcato quanto possa risultare critica l'indagine relativa alle variabili di natura finanziaria. Dalle attività volte alla comprensione della situazione aziendale potrebbe quindi risultare utile procedere a interventi su questo fronte finalizzati a comprendere la capacità di indebitamento a breve/medio termine.

Infine, tra gli elementi critici ai fini dell'efficacia e dell'intelligibilità anche interna del programma potrebbe essere utile inserire un'analisi di sensitività finalizzata a monitorare (e capire) se, e in che misura, i risultati economici e finanziari generati da evoluzioni di primarie variabili e assunti differenti da quelli ipotizzati siano tali da inficiare l'efficacia delle azioni di cui il programma si compone e la coerenza degli scenari assunti in ipotesi di *stress*.

Tale analisi viene generalmente svolta tramite l'impiego di fogli di lavoro e di file *excel* di pianificazione e con il supporto di coadiutori e consulenti che abbiano contribuito allo sviluppo del programma. In effetti, le ipotesi di *stress* possono essere ragionevolmente mutate al fine di sondare le possibili variazioni nell'articolazione delle varie tipologie di capitale, delle fonti finanziarie o di altre variabili.

Le opportunità di un'analisi di sensitività risiedono anche nella circostanza che la stessa può avvenire all'interno del processo valutativo, senza essere estrinsecata nei risultati finali, risultando, in questa eventualità, un mezzo a supporto dell'amministratore per assumere decisioni strumentali rispetto all'esecuzione del programma, conferendo a tali decisioni maggiore solidità; d'altro canto, l'analisi di sensitività, con i relativi *range* di valori, può essere anche inserita nei risultati finali della valutazione sulla prosecuzione

dell'attività, risultando, in tal caso, essa stessa una componente a giustificazione delle ipotesi decisionali sottoposte al giudice delegato alla procedura.

## 4. Principi di attestazione

### 4.1. Elementi generali

L'art. 41, co. 1, lett. c), CAM dispone che il programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'art. 41-*bis* CAM.

Il riferimento principale sono i *"Principi di attestazione dei piani di risanamento"* prodotti da Aidea e da IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI e già validati anche dal CNDCEC (2014), a cui si rinvia per quanto non detto e seppur nei limiti di compatibilità trattandosi di imprese in amministrazione giudiziaria. Anche l'istituto della "attestazione", praticato in sede di procedure concorsuali con specifico riferimento alle operazioni di ristrutturazione del debito, necessita di essere adattato alle realtà proprie del contesto di riferimento. Tuttavia, il richiamo esplicito del legislatore alle caratteristiche e alle finalità dell'attestazione prevista in sede di ristrutturazione (giudiziale e stragiudiziale) del debito rende applicabili, ove appropriati e compatibili, i sopra citati principi di attestazione.

Il legislatore del CAM, così come il legislatore della Legge Fallimentare, non ha previsto una data specifica di consegna dell'attestazione. La problematica appare piuttosto complessa, stante che a fronte della necessità di avere un giudizio che risulta cruciale affinché il Tribunale possa esprimersi sulla prosecuzione dell'attività, vi è l'evidenza che l'incarico, oltre ad essere di per sé delicato, si muove in un contesto spesso talmente aleatorio da dover richiedere controlli aggiuntivi rispetto a quanto effettuato in altri contesti.

Pertanto, all'atto di presentare l'istanza per la nomina del professionista indipendente incaricato dell'attestazione, sarà necessario che l'amministratore giudiziario, data evidenza della minore o maggiore complessità della procedura di gestione, segnali al giudice delegato le eventuali criticità operative all'uopo proponendo (e facendosi autorizzare) un termine più o meno ampio per l'espletamento dell'attestazione, termine che inciderà inevitabilmente sul (successivo) deposito della relazione ex art. 41 CAM e, quindi, sui

termini ordinatori (tre mesi prorogabili sino a sei mesi) che la norma in esame espressamente richiama.

## 4.2. Veridicità

La verifica della veridicità si fonda essenzialmente su due elementi di riferimento:

- › *l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile su cui è articolato il processo di produzione dell'informazione;*
- › *la correttezza delle stime, affinché l'informazione risulti attendibile e imparziale.*

È bene evidenziare che la verifica della veridicità dei dati, seppur sempre orientata alla analisi dell'esistenza dei rischi significativi secondo una logica di *risk approach*, non è assimilabile alla revisione contabile né alla revisione limitata (*limited review*) dei Principi di revisione internazionali. Il giudizio sulla veridicità concerne il complessivo sistema dei dati su cui è poggiato il programma.

La finalità della verifica della veridicità dei dati consiste nell'esaminare se sono rinvenibili errori che possano incidere significativamente sulla determinazione dei dati che sono posti alla base di stime prognostiche. La non corretta determinazione di taluni dati o la incerta verifica degli stessi (si pensi, per esempio, a talune valutazioni espresse) potrebbero, in sostanza, non inficiare il giudizio complessivo sul sistema. Tali considerazioni, laddove presenti, devono in ogni caso essere espressamente richiamate nella relazione finale, affinché anche il giudice delegato possa essere messo a conoscenza della situazione.

Ancora, si deve ricordare che i dati su cui l'attestatore svolge la propria attività sono quelli "ricostruiti" dall'amministratore giudiziario. In questa fattispecie, serve ricordare che l'amministratore giudiziario è tenuto anche alla "esposizione della situazione, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività".

Come precedentemente detto con riferimento alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, l'attestatore ha la necessità di costituire una base informativa che deve rendere possibile la ricostruzione dei dati. Per tale motivo, l'attestatore si confronta con l'amministratore giudiziario per poter essere messo a conoscenza dei fatti che sottendono la redazione del programma, come le tecniche estimative utilizzate per la valorizzazione dei beni.

Particolare attenzione deve essere prestata all'esame delle operazioni poste in essere e da porre in essere per ripristinare una situazione di legalità nonché alla corretta "inventariazione" e rilevazione delle passività esistenti.

La verifica dei dati "aziendali" non si limita a quelli economico-finanziari, bensì anche alle altre informazioni che possono incidere sulla produzione di reddito futuro. Per

esempio, nel caso in cui un'azienda vincitrice di appalti di costruzione sia sottoposta a sequestro, l'attestatore dovrebbe verificare, chiedendo tale informazione all'amministratore e al responsabile di settore, che sia utilizzato il quantitativo di materiale previsto dal bando. Il dato evidentemente appare prezioso per la definizione dei pertinenti costi operativi. Allo stesso tempo, occorre verificare che le attività considerate operative abbiano tutti i requisiti necessari per poter essere considerate tali (per esempio, concessioni e autorizzazioni).

In questa prospettiva, l'attestatore si preoccupa di considerare *“la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis...”*. Tale possibilità richiede, in sostanza, che sia verificata la presenza delle condizioni per l'ottenimento, che il programma esprima la volontà manifesta di accedere a tali benefici e che siano correttamente valorizzati anche gli elementi connessi agli strumenti finanziari di cui all'art. 41-bis CAM.

L'attestatore verifica, come richiesto anche dai Principi di attestazione, le informazioni concernenti le caratteristiche dell'azienda e gli elementi descrittivi del contesto in cui opera l'azienda.

Le aziende sotto sequestro hanno situazioni estremamente variegata, come già ampiamente rilevato nell'analisi del lavoro. Anche per tale motivo, appare fondamentale comprendere ai fini della verifica l'intendimento dell'amministratore e del tribunale in merito alle modalità di prosecuzione. Laddove, infatti, l'azienda continuasse sostanzialmente l'attività svolta in precedenza e i dati aziendali fossero ritenuti non sistematicamente fuorvianti, l'attività dell'attestatore non si discosta in maniera significativa da quanto normalmente avviene nelle procedure concorsuali. Qualora, al contrario, l'azienda si configuri nei fatti come una nuova realtà l'attestatore svolge soprattutto con riferimento all'analisi del contesto competitivo in cui l'impresa opera un'analisi di verifica dell'adeguatezza delle ipotesi espresse e della corrispondenza che queste hanno con il contesto di mercato che attiene maggiormente al profilo di fattibilità del programma piuttosto che alla verifica della veridicità dei dati.

L'attestatore si confronta, nei termini previsti dai Principi di attestazione, anche con i soggetti coinvolti a diverso titolo nel sistema dei controlli come, per esempio:

- › *l'organo di controllo, per acquisire informazioni inerenti l'attività di vigilanza svolta, in via funzionale all'analisi di veridicità dei dati effettuata;*
- › *il soggetto incaricato di funzioni di revisione interna, per poter comprendere il funzionamento del meccanismo di controllo interno;*
- › *il soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, per verificare le eventuali criticità rilevate nella determinazione dei dati sulla base delle verifiche effettuate.*

I riscontri effettuati sono compiuti con riferimento all'azienda così come questa risulta funzionante nel momento di gestione temporanea in cui l'attestazione è prodotta. È l'azienda, infatti, che dovrà essere oggetto di valutazione, prima dall'Amministratore Giudiziario e poi dall'attestatore, al fine di comprendere le sue potenzialità di prosecuzione dell'attività ed il suo valore che, ovviamente, fino alla conclusione della procedura di verifica dei crediti (*ex artt. 57 e ss. CAM*), non può in alcun modo essere influenzato dalle poste debitorie del passivo, anteriori al sequestro. Mentre successivamente alla conclusione di tale verifica, tali poste potrebbero essere considerate, ma solo nei limiti previsti dalla norma per il loro effettivo riconoscimento. L'attestatore si confronta, poi, sui punti significativi emersi dai colloqui sopra indicati con l'amministratore giudiziario per comprendere se vi siano stati nuovi elementi da considerare prima dell'emissione dell'attestazione.

Le informazioni acquisite da terzi, peraltro, costituiscono informazioni aggiuntive di cui l'attestatore tiene memoria, al fine di addivenire a un proprio convincimento che si sostanzierà nella produzione di una relazione di cui l'attestatore risulta responsabile.

### 4.3. Fattibilità

La fattibilità di un piano aziendale dipende *in primis* dall'obiettivo prefissato che si intende raggiungere. Per formulare un programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività economica da sottoporre per l'attestazione, tenendo presente tutte le prescrizioni elencate dal CAM nell'art. 41, è necessario definire un obiettivo da perseguire e soprattutto determinare l'aspettativa rispetto al risultato prescelto. Nel momento del sequestro, l'amministrazione giudiziaria (così intendendosi l'organo complesso costituito da tribunale, giudice delegato e amministratore giudiziario o collegio di amministratori e coadiutori o collegio di coadiutori), dovrebbe individuare prioritariamente gli obiettivi da raggiungere. Questo perché il programma di attuazione o di ripresa sarà diverso a seconda del risultato atteso.

Gli obiettivi da raggiungere, pertanto, devono essere necessariamente indicati e condivisi (dall'Autorità Giudiziaria, dal PM, dall'ANBSC e dai difensori delle parti i quali vengono sentiti se compaiono), perché proprio gli obiettivi da perseguire determinano la predisposizione del programma d'intervento dell'amministratore giudiziario.

Tale fattispecie è solo in parte mitigata dalla circostanza che, ai sensi di quanto indicato nell'art. 41 co. 1-*sexies* CAM, è il tribunale che approva il "programma" iniziale con Decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. Si potrà, infatti, sempre sostenere, ad esempio, che la camera di consiglio ha deliberato sulla base di un programma predisposto dall'amministratore giudiziario e asseverato da un altro profes-

sionista, e comunque non vi è alcuna previsione di legge che impone controlli sull'attuazione del programma.

Una volta identificato l'obiettivo del programma (in termini non necessariamente di solo raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, bensì anche, per esempio, nella logica di mantenimento del livello occupazionale), spetta all'attestatore verificare la fattibilità dello stesso, controllando sia le modalità tramite cui gli obiettivi sono perseguiti, sia la tempistica prevista.

L'attestatore, verificando anche il rispetto dei principi generali di redazione del programma, si attiene nell'espletamento del proprio incarico alle indicazioni dei Principi di attestazione, prestando attenzione ad elementi specifici delle realtà esaminate.

L'attestatore considera i dati esposti come risultato più probabile alla luce delle condizioni esistenti. Ciò detto, le più volte citate condizioni di aleatorietà che accompagnano l'attività o il ripristino dell'attività comportano spesso la presenza di accettazioni di assunzioni ipotetiche, ossia il recepimento di dati che assumono il verificarsi di determinate condizioni (per esempio, il recepimento da parte del mercato dell'azienda risanata). A tale scopo, è importante che l'attestatore consideri l'analisi del percorso logico e delle precauzioni fornite dall'amministratore giudiziario nello sviluppo del programma, inclusa la produzione di personali *stress test*.

#### **4.4. Giudizio di attestazione del professionista**

L'attività dell'attestatore si conclude e sostanzia con la relazione di attestazione.

La relazione potrebbe comporsi delle tre parti già suggerite dai Principi di attestazione. Lo scheletro della relazione è di seguito riportato.

**Tabella 3 - Contenuto della relazione di attestazione**

Contenuto della prima parte	Contenuto della seconda parte	Contenuto della terza parte
<p>La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› al professionista incaricato,</li> <li>› all'incarico ricevuto,</li> <li>› alla documentazione esaminata,</li> <li>› alle verifiche sulla veridicità della base dati.</li> </ul>	<p>Nella seconda parte della relazione, l'attestatore riepiloga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› le ipotesi su cui si fonda il programma,</li> <li>› le relative proiezioni temporali,</li> <li>› la strategia di risanamento</li> </ul>	<p>La terza parte deve contenere separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e,</li> <li>› il giudizio di fattibilità del Programma</li> </ul>

Si ricorda, nello specifico, che la relazione contiene separatamente un giudizio sulla veridicità dei dati che, stante i tempi necessari per la sua revisione della contabilità, deve intendersi un giudizio sulla fattibilità del programma.

Considerata la stretta tempistica indicata e la contemporaneità della presentazione da parte dell'amministratore giudiziario del programma (e dell'attestazione) e degli altri elementi informativi di cui all'art. 41 CAM, è importante che l'attestatore chiarisca con precisione le versioni dei documenti su cui è articolato il proprio giudizio al fine di non creare eventuali discrasie temporali con gli altri documenti presentati.

Il giudizio sulla veridicità dei dati può essere positivo o negativo. Un giudizio positivo può essere espresso riportando che *"Alla luce delle verifiche svolte, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel programma"*, come sopra inteso e definito.

Come già indicato, la presenza di errori nell'analisi della veridicità dei dati di partenza non comporta in automatico l'espressione di un giudizio negativo sul programma, poiché questi potrebbero non inficiare la bontà complessiva del progetto. Nel caso in cui, tuttavia, siano stati riscontrati errori, questi sono indicati nella relazione.

Un giudizio negativo sulla veridicità dei dati, presentando come non attendibili i dati su cui si fonda il programma, rende automaticamente ingiudicabile la sua fattibilità.

Il giudizio sulla fattibilità può essere positivo o negativo. Un giudizio positivo può assumere la forma: *"A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del programma"*.

In presenza di condizioni, la fattibilità del programma potrebbe essere data, laddove l'attestatore dichiarasse, evidenziando la circostanza, la "elevata probabilità" di accadimen-

to dell'evento. In condizioni diverse, l'attestazione risulta ammissibile qualora gli eventi nonché l'arco temporale di realizzazione siano specificamente individuati ed indicati.

**Nel caso in cui il programma preveda il ricorso agli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, l'attestazione sarà inevitabilmente una attestazione condizionata all'accoglimento della richiesta di accesso al beneficio.**

**La prassi in materia di crisi d'impresa non riconosce come valide ai fini giuridici le attestazioni con riserve o indicazioni cautelative. Considerate le forti variabili endogene e, soprattutto, esogene a cui si espone il giudizio dell'attestatore nel diverso contesto antimafia ed evidenziato che il giudizio di attestazione non può essere giudicato negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma, il giudizio dovrebbe poter richiamare le condizioni ritenute necessarie di avveramento per esprimere un giudizio di fattibilità. Questo perché si ritiene che molte delle previsioni che sono oggetto di valutazione siano vere e proprie "proiezioni", poiché condizionate a fattori esterni spesso non del tutto giudicabili razionalmente (ed oggettivamente) come ad esempio la reazione di fornitori e clienti, degli Istituti di Credito, il comportamento dei dipendenti e dei consulenti, le potenziali pressioni da ambienti vicini alla vecchia proprietà. La formulazione presentata perciò potrebbe, come elemento di chiarezza, ribadire le principali ipotesi poste a supporto della realizzazione del programma e la cui mancata realizzazione potrebbe minare la buona riuscita dello stesso.**

*Finalità dell'attestazione, sotto questo profilo, non è in qualche modo "farsi garante" della fattibilità del programma, ma mettere a disposizione di chi tale programma dovrà esaminare e approvare (tribunale più i soggetti ammessi alla relativa camera di consiglio) tutti gli elementi per poter esprimere quello che nel piano concordatario si definisce "giudizio informato".*



# Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

---

*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

## **LIBRO I**

### **Le misure di prevenzione**

#### **Titolo I**

#### **LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI**

##### **Capo I**

##### **Le misure di prevenzione personali applicate dal questore**

##### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un unico decreto legislativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

##### **Art. 1**

##### **Soggetti destinatari**

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (**compresi le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa**)), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

## Art. 2

### Foglio di via obbligatorio

1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

## Art. 3

### Avviso orale

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado

di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

## **Capo II**

### **Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria**

#### **Sezione I**

#### **Il procedimento applicativo**

##### **Art. 4**

##### **Soggetti destinatari**

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; (20)
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1; ((26))
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché' alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; (20)

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuano a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (20)

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; (20)

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale. (20)

-----

#### **AGGIORNAMENTO (20)**

***La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione".***

-----

#### **AGGIORNAMENTO (26)**

**La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a)”.**

## **Art. 5**

### **Titolarità della proposta. Competenza**

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori (*nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta*)).

## **Art. 6**

### **Tipologia delle misure e loro presupposti**

1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

((2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni)).

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

## **Art. 7**

### **Procedimento applicativo**

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. (20)

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.

4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.

6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. **((24))**

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.

#### **(20)**

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. **(20)**

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

-----  
**AGGIORNAMENTO (19)**

*La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".*

-----  
**AGGIORNAMENTO (20)**

*La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge".*

*Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione".*

-----  
**AGGIORNAMENTO (24)**

*Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, nel modificare l'art. 1, comma 80, della L. 23 giugno 2017, n. 103, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".*

## **Art. 8**

### **Decisione**

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, ((di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,)) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:
  - 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
  - 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.

## **Art. 9**

### **Provvedimenti d'urgenza**

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

((2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.))

## **Sezione II**

### **Le impugnazioni**

#### **Art. 10**

#### **Impugnazioni**

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

((2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.))

3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste.

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

### **Sezione III**

#### **L'esecuzione**

##### **Art. 11**

##### **Esecuzione**

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento

può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

### **Art. 12**

#### **Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale**

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

### **Art. 13**

#### **Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata**

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

#### **Art. 14**

##### **Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale**

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

((2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione)).

#### **Art. 15**

##### **Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata**

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno. **((9))**

-----  
**AGGIORNAMENTO (9)**

**La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".**

## **Titolo II**

### **LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI**

#### **Capo I**

#### **Il procedimento applicativo**

#### **Art. 16**

#### **Soggetti destinatari**

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella

disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2. **((26))**

-----  
**AGGIORNAMENTO (26)**

**La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a)".**

**Art. 17**

**Titolarità della proposta**

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
- 3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

- a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
- b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
- c) dare comunicazione ((sintetica)) per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. ((Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.));
- d)((*LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132*)).

#### **Art. 18**

##### **Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto**

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.
4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché' la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

#### **Art. 19**

##### **Indagini patrimoniali**

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice precedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione ((di cui al primo periodo)) con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

## **Art. 20** **(( (Sequestro). ))**

((1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre,

direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione)).

## **Art. 21**

### **Esecuzione del sequestro**

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ((La polizia giudiziaria)), eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza ((, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario)).

((2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica)).

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

## **Art. 22**

### **Provvedimenti d'urgenza**

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei ((trenta giorni)) successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

((2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2)).

## **Art. 23**

### **Procedimento applicativo**

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione

sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

((4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché' diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro)).

#### **Art. 24** **Confisca**

((1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca)).

((2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti

previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché' durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.) **((20))**

((2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni)).

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

-----  
**AGGIORNAMENTO (20)**

***La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione".***

**Art. 25**

**(( (Sequestro e confisca per equivalente). ))**

((1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché' il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto)).

**((20))**

-----  
**AGGIORNAMENTO (20)**

***La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione".***

## **Art. 26**

### **Intestazione fittizia**

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

## **Capo II**

### **Le impugnazioni**

## **Art. 27**

### **Comunicazioni e impugnazioni**

((1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati)).

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chiedi la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

((3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci

giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva)).

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.

((6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso)).

### **Capo III**

#### **La revocazione della confisca**

##### **Art. 28**

#### **Revocazione della confisca**

1. ((La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:))

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.

3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

((4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46)).

## **Capo IV**

### **Rapporti con i procedimenti penali**

#### **Art. 29**

##### **Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale**

1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

#### **Art. 30**

##### **Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali**

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode ((, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione)). Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, ((il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale)).

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

## **Capo V**

### **Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca**

#### **Art. 31**

##### **Cauzione. Garanzie reali**

1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ((secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili)).

4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

#### **Art. 32**

##### **Confisca della cauzione**

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

#### **Art. 33**

##### **L'amministrazione giudiziaria dei beni personali**

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.

2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.

#### **Art. 34**

**(( L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende.))**

((1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2)).

#### **Art. 34-bis**

#### **(( Controllo giudiziario delle aziende.))**

((1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e

al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle

forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94)).

### **((Capo V-bis**

### **Trattazione prioritaria del procedimento))**

#### **Art. 34-ter**

#### **(( Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.))**

((1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo)).

## **Titolo III**

### **L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI**

#### **Capo I**

#### **L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati**

##### **Art. 35**

##### **Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario**

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, ((con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,)) della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

#### **Art. 35.1**

#### **(( Dichiarazione di incompatibilità. ))**

((1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto

iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.))

### **Art. 35.2 (( Vigilanza. ))**

((1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:

- a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
- b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
- c) la data di conferimento dell'incarico;
- d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;

e) la natura di tale rapporto.)) **((23))**

((2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.))

-----  
**AGGIORNAMENTO (23)**

***Il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 54 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi di estrazione, con modalità informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza".***

**Art. 35-bis**

**(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione).**

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

((3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti)).

## Art. 36

### Relazione dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:  
(a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati);  
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;  
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;  
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;  
(e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41)).
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.  
(4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato)).

## Art. 37

### Compiti dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ((Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.))

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.

### **Art. 38** **Compiti dell'Agenzia**

1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del ((sequestro,)) quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria ((e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali)). L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, ((aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado)) i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma

3-ter, e 41, comma 2-ter. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore ((che può essere)) individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. ((Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.)) L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. ((All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché' la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

### **Art. 39**

#### **Assistenza legale alla procedura**

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

((1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista)).

## Capo II

### La gestione dei beni sequestrati e confiscati

#### Art. 40

##### Gestione dei beni sequestrati

((1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.))

((2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.))

((2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.))

((3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.))

((3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.))

((3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data

della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.))

((3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.))

((4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale))

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale (( nonché' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) )).

((5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione)).

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

#### **Art. 41**

#### **Gestione delle aziende sequestrate**

((1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

- a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
- b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposito e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché' degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;
- d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi)).

((1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.))

((1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.))

((1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.))

((1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.))

((1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.))

((1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.))

((1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile)).

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

((2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.))

((2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa)).

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero ((, dei difensori delle parti)) e dell'amministra-

tore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.

((6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.))

((6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali)).

#### **Art. 41-bis**

### **(( (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate). ))**

((1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione)).

#### **Art. 41-ter**

##### **(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo).**

1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, ((il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di)):

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

- b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
- c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non

spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

#### **Art. 41-quater**

#### **(( Supporto delle aziende sequestrate o confiscate.))**

((1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-bis.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa)).

#### **Art. 42**

#### **Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi**

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

### **Art. 43**

#### **Rendiconto di gestione**

1. All'esito della procedura, e comunque dopo ((i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti)), l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni

effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

((5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione)).

#### **Art. 44**

#### **Gestione dei beni confiscati**

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché' sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.

((2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore)).

### **Capo III**

#### **La destinazione dei beni confiscati**

##### **Art. 45**

##### **Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato**

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

##### **Art. 45-bis**

##### **(( Liberazione degli immobili e delle aziende. ))**

((1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare)). **((20))**

-----

##### **AGGIORNAMENTO (20)**

***La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione".***

##### **Art. 46**

##### **Restituzione per equivalente**

((1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto)).

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;

b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

#### **Art. 47**

##### **Procedimento di destinazione**

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

((2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile)).

#### **Art. 48**

##### **Destinazione dei beni e delle somme**

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del ((Ministro dell'inter-no)), utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, ((al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione)). Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente,

deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. ((Se entro due anni)) l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. ((Alla scadenza di un anno)) il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

((d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.))

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia ((, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale)).

((4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.))

((5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore

all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché' persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.))

7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito

informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione.

((7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.))

((7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia)).

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate

le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.

8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità

previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

((10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.))

(( 10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c) ).

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

((12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.))

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o

della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

((15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.))

#### **Art. 49**

#### **Regolamento**

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.

#### **Capo IV**

## **Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati**

### **Art. 50**

#### **Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica**

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **Art. 51**

#### **(Regime-fiscale e degli oneri economici)**

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.
- 3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. **(13)**

3-ter. ((Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali)), l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

-----  
**AGGIORNAMENTO (13)**

***Il D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.***

**Art. 51-bis**

**(( (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). ))**

((1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993)).

**Titolo IV**

**LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSALE**

## Capo I

### Disposizioni generali

#### Art. 52

#### Diritti dei terzi

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
- b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
- c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
- d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestataro fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

#### **Art. 53**

#### **(( Limite della garanzia patrimoniale.))**

((1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61)).

#### **Art. 54**

#### **Pagamento di crediti prededucibili**

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

#### **Art. 54-bis**

#### **(( Pagamento di debiti anteriori al sequestro. ))**

((1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti)).

#### **Art. 55**

#### **Azioni esecutive**

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

((2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione)).

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

## **Art. 56** **Rapporti pendenti**

((1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso)).

2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

((4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo)).

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.

## **Capo II**

### **Accertamento dei diritti dei terzi**

## **Art. 57**

### **Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti**

((1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nomina-

tivo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario).

3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

### **Art. 58**

#### **Domanda del creditore**

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

((5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza)).

### **Art. 59**

#### **Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo**

((1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione)).

2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché' depositare atti e documenti.

3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

((6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis)).

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

((8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione)).

10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)).

#### **Art. 60**

#### **Liquidazione dei beni**

((1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti)).

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

((4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto)).

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)).

#### **Art. 61**

#### **Progetto e piano di pagamento dei crediti**

((1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore)).

2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

- 1) pagamento dei crediti prededucibili;
  - 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
  - 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.
- ((4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori)).
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
- ((6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione)).
- ((8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53)).
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

## **Art. 62**

### **Revocazione**

1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla

mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.

### **Capo III**

#### **Rapporti con le procedure concorsuali**

##### **Art. 63**

##### **Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro**

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

((4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti)).

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

((6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e

dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché' sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario)).

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

((8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché' accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48)).

#### **Art. 64**

#### **Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento**

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

((2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché' già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti)).

3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)).

((4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decre-

to 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio)).

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)).

((6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni)).

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.

#### **Art. 65**

##### **Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento**

1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.

2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

#### **Titolo V**

##### **EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

## Capo I

### Effetti delle misure di prevenzione

#### Art. 66

##### Principi generali

1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché' gli effetti dalla legge espressamente indicati.
2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

#### Art. 67

##### Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
  - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché' concessioni di beni demaniali allorché' siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
  - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di

appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ((nonché' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale)).

#### **Art. 68**

##### **Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi**

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.

#### **Art. 69**

##### **Elenco generale degli enti e delle amministrazioni**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

## **Capo II**

### **La riabilitazione**

#### **Art. 70**

#### **Riabilitazione**

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché' la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

## **Capo III**

## **Le sanzioni**

### **Art. 71**

#### **Circostanza aggravante**

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, ((314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,)) 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, ((416-ter, 418,)) 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché' per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

### **Art. 72**

#### **Reati concernenti le armi e gli esplosivi**

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

### **Art. 73**

#### **Violazioni al codice della strada**

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

## Art. 74

### Reati del pubblico ufficiale

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.
3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

## Art. 75

### Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. **((27))**
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. **((27))**
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

#### AGGIORNAMENTO (27)

**La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglian-**

*za speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"."*

#### **Art. 75-bis**

##### **((Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza))**

((Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.))

#### **Art. 76**

##### **Altre sanzioni penali**

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

((6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusio-

ne da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione)).

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione ((da uno a sei anni)). La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

## **Capo IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 77**

##### **Fermo di indiziato di delitto**

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale,

purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

### **Art. 78**

#### **Intercettazioni telefoniche**

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 268 del codice di procedura penale.
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

### **Art. 79**

#### **Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione**

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzati, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

## **Art. 80**

### **Obbligo di comunicazione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

## **Art. 81**

### **Registro delle misure di prevenzione**

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.

## **LIBRO II**

### **Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni di carattere generale**

### **Art. 82**

#### **Oggetto**

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)), e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 83**

#### **Ambito di applicazione della documentazione antimafia**

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. **(22) ((25))**

-----  
**AGGIORNAMENTO (22)**

**La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei pre-**

*sentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.*

-----  
**AGGIORNAMENTO (25)**

*Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019”.*

## **Capo II**

### **Documentazione antimafia**

#### **Art. 84**

##### **Definizioni**

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
  - a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, ((603-bis,)) 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
  - b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

### **Art. 85**

#### **Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

((b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento));

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai

soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

#### **Art. 86**

#### **Validità della documentazione antimafia**

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

((2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.))

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché' per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

### **Capo III**

#### **Comunicazioni antimafia**

## **Art. 87**

### **Competenza al rilascio della comunicazione antimafia**

((1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.

2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.))

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) di cui al successivo capo V.

## **Art. 88**

### **Termini per il rilascio della comunicazione antimafia**

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Quando dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla ((banca dati nazionale unica)).

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della ((banca dati nazionale unica)) è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

((4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.))

((4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.))

## **Art. 89**

### **Autocertificazione**

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia ((e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis)), i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

#### **Art. 89-bis**

#### **(( Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia.))**

((1. Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.))

### **Capo IV**

#### **Informazioni antimafia**

#### **Art. 90**

#### **Competenza al rilascio dell'informazione antimafia**

((1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.))

3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) di cui al capo V.

#### **Art. 91**

#### **Informazione antimafia**

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcon-

tratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. **(22) ((25))**

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

- a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
- b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
- d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché' le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
- e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218.

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge

accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. 7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

- a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
- b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
- c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
- d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva;
- e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.

-----

#### **AGGIORNAMENTO (22)**

***La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".***

-----

#### **AGGIORNAMENTO (25)**

***Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019".***

### **Art. 92**

#### **Termini per il rilascio delle informazioni**

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'infor-

mazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

((2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.))

((2-bis. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.))

((3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.))

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

((5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.))

### **Art. 93**

#### **Poteri di accesso e accertamento del prefetto**

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)). In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218)).

7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema

informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

#### **Art. 94**

##### **Effetti delle informazioni del prefetto**

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

#### **Art. 95**

##### **Disposizioni relative ai contratti pubblici**

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo

di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), comporta il divieto della stipula del contratto, nonché' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.

## **Capo V**

### **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**

#### **Art. 96**

##### **Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**

1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)).

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la ((banca dati nazionale unica)) è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### **Art. 97**

##### **Consultazione della ((banca dati nazionale unica))**

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la ((banca dati nazionale unica)) può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

- a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
- b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) gli ordini professionali.

c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art. 98**

##### **Contenuto della ((banca dati nazionale unica))**

1. Nella ((banca dati nazionale unica)) sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La ((banca dati nazionale unica)), tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La ((banca dati nazionale unica)), tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

#### **Art. 99**

##### **Modalità di funzionamento della ((banca dati nazionale unica))**

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:
    - a) di funzionamento della ((banca dati nazionale unica));
    - b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla ((banca dati nazionale unica));
    - c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
    - d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
    - e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
    - f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.
  2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
- 2-bis. Fino all'attivazione della ((banca dati nazionale unica)), e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti

di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.

((2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.))

#### **Art. 99-bis**

#### **(( (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) )).**

((1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".))

#### **Capo VI**

**Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

**Art. 100**

**Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

**Art. 101**

**Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante**

((1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.))

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

**LIBRO III**

**ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.**

**Titolo I**

**ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

## Capo I

### Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

#### Art. 102

##### Direzione distrettuale antimafia

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

#### Art. 103

##### ((Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo))

- ((1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terrori-

stica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.))

#### **Art. 104**

### **Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo**

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) e sulla relativa Direzione nazionale.

#### **Art. 105**

### **Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari**

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma 3-quater)), del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia ((oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale)) nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)).

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché' al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

#### **Art. 106**

#### **Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione**

1. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

#### **Capo II**

#### **Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione investigativa antimafia**

#### **Art. 107**

#### **Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata**

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

- a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
- e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
- f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

### **Art. 108**

#### **Direzione investigativa antimafia**

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali ((e periferiche)) della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché' per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché' le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.

9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori

d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

- a) reparto investigazioni preventive;
- b) reparto investigazioni giudiziarie;
- c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

#### **Art. 109**

##### **Relazione al Parlamento**

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

#### **Titolo II**

##### **L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

#### **Art. 110**

##### **(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).**

((1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.))  
L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. **(20)**

-----  
**AGGIORNAMENTO (20)**

***La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".***

**Art. 111**

**(( (Organi dell'Agenzia).))**

((1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di

posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
- d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti)).

#### **Art. 112**

#### **(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).**

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'inter-

no sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;

((c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;))

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

((h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;))

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e) ((...)) ed m);

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. **(20)**

-----

#### **AGGIORNAMENTO (20)**

**La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legi-**

**slativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge”.**

### **Art. 113**

#### **(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia)**

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118:

- a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
- b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
- c) i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell’amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all’articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l’avalimento del personale dell’Agenzia del demanio.

((3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’Agenzia, per l’assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici)).

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l’Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l’Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un’apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L’Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. (20)

-----  
**AGGIORNAMENTO (20)**

**La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che “Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l’amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge”.**

**Art. 113-bis  
(Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia)**

1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede ((, nel limite di cento unità)) mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

((2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell’Agenzia.))

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l’Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con

il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

((4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.))

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

#### **Art. 113-ter** **(( Incarichi speciali.))**

((1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un

contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)). **((20))**

-----

#### **AGGIORNAMENTO (20)**

***La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".***

#### **Art. 114**

##### **Foro esclusivo**

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.

((2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.))

#### **LIBRO IV**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento**

#### **Art. 115**

##### **Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646**

1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».

#### **Art. 116**

##### **Disposizioni di coordinamento**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli ((...)) 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

#### **Art. 117**

##### **Disciplina transitoria**

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche

ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti

territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

8. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

((8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti)).

#### **Art. 118**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

((3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.))

### **Art. 119**

#### **Entrata in vigore**

((1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.))

### **Art. 120**

#### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
- d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

- g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
- l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

((2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Palma, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

# Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

---

## **Presidente**

Massimo Miani

## **Vice Presidente**

Davide Di Russo

## **Consigliere Segretario**

Achille Coppola

## **Consigliere Tesoriere**

Roberto Cunsolo

## **Consiglieri**

Antonio Borrelli

Andrea Foschi

Marcella Galvani

Gilberto Gelosa

Valeria Giancola

Maurizio G. Grosso

Giuseppe Laurino

Giorgio Luchetta

Raffaele Marcello

Francesco Muraca

Maurizio Postal

Sandro Santi

Massimo Scotton

Remigio E. M. Sequi

Lorenzo Sirch

Alessandro Solidoro

Giuseppe Tedesco

## **CNDCEC**

Piazza della Repubblica, 59

00185 - Roma

Tel. 06.47863300

Fax. 06.47863349

E-mail [info@commercialisti.it](mailto:info@commercialisti.it)

Web. [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)

## **Direttore Generale**

Francesca Maione

# Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

---

## **Segretario Generale**

Andrea Foschi

## **Coordinatore dipartimenti**

**ricerca scientifica**

Gianpaolo Valente

## **Consiglieri**

Nicolino Cavalluzzo

Nicolò La Barbera

Vittorio Raccamari

Paolo Rollo

Sandro Santi

Ermanno Werthhammer

## **FNC**

Piazza della Repubblica, 68

00185 - Roma

Tel. 06.4782901

Fax. 06.4874756

E-mail [info@fncommercialisti.it](mailto:info@fncommercialisti.it)

Web. [www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it)



CNFF

ISBN 978-88-99517-17-5



9 788899 517175 >

[www.fondazione nazionalecommercialisti.it](http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it)